

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 30 SETTEMBRE 2002

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 40

S O M M A R I O

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 17 SETTEMBRE 2002 - N. 16841 [1.8.0]
 Nomina di un membro effettivo nel collegio sindacale della Fondazione Policlinico Francesco Sforza 3588

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 MARZO 2002 - N. 7/8595 [5.3.5]
 Ditta L.A.F. di Iannotta M. & C. s.n.c. con sede legale in Comun Nuovo (BG) - via Europa, 2. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Cologno al Serio (BG) - via dell'Artigianato, 61/63 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3), di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni 3588

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 GIUGNO 2002 - N. 7/9307 [5.3.5]
 Ditta R.M.B. s.r.l. con sede legale a Polpenazze del Garda, via Dalla Chiesa, 10 - Modifica dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «GCS 90 matricola n. 10643» modello «Gruppo semovente di frantumazione» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento (D14) e recupero (R5) di rifiuti speciali e dell'art. 1 della legge 443/2001. 3590

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9592 [5.3.5]
 Ditta Itras Costruzioni s.r.l. con sede legale in Cusano Milanino (MI) via Matteotti n. 14/c. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «GCS 90 matricola n. 10643» modello «Gruppo semovente di frantumazione» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento (D14) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. 3606

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO 2002 - N. 7/9652 [5.3.5]
 Ditta Centroedile Vimercate s.p.a. con sede legale in Vimercate (MI) via Vittorio Emanuele II, 1. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Vimercate (MI) - via Trezzo n. 890 e contestuale presa d'atto della rinuncia alla realizzazione di varianti sostanziali. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni 3607

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO 2002 - N. 7/9655 [5.3.5]
 Ditta Dipharma Francis s.p.a., con sede legale in Bollate (fraz. Baranzate di Bollate), via Bissone, n. 5. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D10) di rifiuti speciali pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo, svolte presso l'impianto sito in Caronno Pertusella (VA), via Origgio, n. 23. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 3608

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 LUGLIO 2002 - N. 7/9698 [5.3.5]
 Ditta Ecoter s.p.a. con sede legale in Milano - via Q. Sella n. 4. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in Comune di Legnano (MI) - Strada vicinale per Dairago ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 6 del d.P.R. 203/88 3610

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2002 - N. 7/9961 [5.3.5]
 Ditta Meck s.r.l. con sede legale in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1. Modifica dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/8890 del 24 aprile 2002 avente per oggetto: «Ditta Meck s.r.l. con sede legale in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1 all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22». Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 3613

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10282	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (REG. (CEE) n. 2158/92) - 71° provvedimento		3614
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10300	[3.2.0]	
Revoca dell'accreditamento di servizi per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti tossicodipendenti a Costa Serina (BG) gestiti dalla Cooperativa Sociale AEPER con sede legale in via L. Pollack 12, Bergamo		3615
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10301	[3.2.0]	
Variazione dell'accreditamento della Comunità Terapeutico Riabilitativa per tossicodipendenti sita in via Bagni Nuovi - Valdidentro (SO), gestita dalla Fondazione Exodus - viale Marotta 18/20 - Milano		3615
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10304	[3.2.0]	
Accreditamento del Centro Socio Educativo «Stella Polare» con sede in Milano (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2002.		3616
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10305	[3.2.0]	
Accreditamento della Comunità Terapeutico Riabilitativa per tossicodipendenti «Kairos» sita in via Lachiaduro, n. 22 a Cisano Bergamasco, gestita dalla Famiglia Nuova Cooperativa a r.l., con sede legale in Strada Statale 235, n. 13-bis - Crespiatica (LO) e contestuale revoca dell'accreditamento alla Comunità Pedagogico riabilitativa residenziale per tossicodipendenti denominata «San Gallo» sita in San Giovanni Bianco c/o santuario Madonna della Costa, gestita dalla medesima cooperativa		3616
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10316	[5.3.2]	
Determinazione dei criteri di cui al 2° comma dell'art. 11 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava», relativi al progetto degli ambiti territoriali estrattivi, in attuazione del comma 5-bis dell'art. 11. (Rif. Obiettivo Gestionale 9.8.2.1 del P.R.S.)		3617
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10363	[4.3.0]	
Modalità e procedure di concessione dei contributi per il credito di soccorso in forma attualizzata ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge n. 122/2001		3618
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10365	[2.1.0]	
Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni		3620

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2002 - N. 16493	[5.3.1]	
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Proroga al 15 settembre 2002 per il completamento delle operazioni di bonifica nell'area dell'ex stabilimento Padana Idrocarburi, ubicato in località Francolino del comune di Carpiano (MI). D.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997		3622
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 18 SETTEMBRE 2002 - N. 16890	[4.3.0]	
Direzione Generale Agricoltura - Autorizzazione alla Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (SISA), con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, riconosciuta idonea ad operare come centro autorizzato di assistenza agricola nella Regione Lombardia con decreto 8060/2002, ad utilizzare la denominazione di CAA anche nel territorio della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali		3622

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 10 GIUGNO 2002 - N. 10808	[5.3.5]	
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Rettifica per mero errore materiale del decreto n. 4080 del 7 marzo 2002 avente per oggetto: «Volturazione dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Eco-Trass s.a.s. di Rota D. & C. con sede legate in Almè (BG) - via Campofiori 3 per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R10) di rifiuti speciali non pericolosi sito nel comune di Carvico, via Don Pedrinelli 53, a favore della ditta Eco-Trass s.r.l.»		3623
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 LUGLIO 2002 - N. 13463	[3.1.0]	
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. denominata «Scuola Materna Paolo VI» con sede legale in comune di Verdello (BG), in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato		3623
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 AGOSTO 2002 - N. 14920	[5.3.5]	
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Pedersoli Giacomo con sede legale in via Trento 68 - Darfo Boario Terme (BS), tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in comune di Darfo Boario Terme (BS) ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R4, R5, R13) e smaltimento (D15) e delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, già autorizzato con d.g.r. n. 7/324 del 7 luglio 2000		3624
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 AGOSTO 2002 - N. 14921	[5.3.5]	
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Salvi & De Faveri di Salvi Paolo & C. s.n.c., con sede legale in Torbole Casaglia (BS), via Cavallera, 2. Archiviazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Torbole Casaglia (BS), via Cavallera, 2/4, e all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22		3624

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 AGOSTO 2002 – N. 14922 [5.3.5] Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Rettifica per mero errore materiale dell'indirizzo della sede legale riportato nella delibera di giunta regionale n. 7/9307 del 7 giugno 2002, avente per oggetto: «Ditta R.M.B. s.r.l. con sede legale a Polpenazze del Garda, via Dalla Chiesa, 10 – Modifica dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 7/4579 del 11 maggio 2001 e autorizzazione al proseguimento dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 della l. 443/2001» da Polpenazze del Garda, via Dalla Chiesa, 10 a Polpenazze del Garda (BS) – via Montecanale – loc. Bottenago.</p>	3605
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 AGOSTO 2002 – N. 14923 [5.3.5] Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Rettifica per mero errore materiale della d.g.r. n. 7/6282 dell'1 ottobre 2001: «Ditta Lenocart s.n.c. di Lenoci E. & C. con sede legale in via Giambellino n. 5 – Milano. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi effettuato presso l'impianto sito in Milano – via Airaghi 120/9. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22». Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»</p>	3624
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 AGOSTO 2002 – N. 14924 [5.3.5] Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Ditta F.lli Giusto di Giusto Gastone & C. s.n.c. con sede legale in via Verdi 80, Marnate (VA). Presa d'atto della rinuncia all'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito all'interno dei comuni di Marnate e Castellanza (VA).</p>	3625
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 AGOSTO 2002 – N. 14925 [5.3.5] Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Ditta Transeco s.r.l. Archiviazione dell'istanza presentata ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e art. 32 della l.r. 21/93 dalla ditta Transeco s.r.l., con sede legale in Inzago (MI), via Secco d'Aragona n. 28, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani e discarica di servizio di seconda categoria tipo B in Inzago (MI)</p>	3625
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 AGOSTO 2002 – N. 14926 [5.3.5] Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Rettifica per mero errore materiale della d.g.r. n. 7/9147 del 28 maggio 2002 avente per oggetto: «Ditta Castiglione Rifiuti s.r.l. con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN) – via Tasso n. 21. Integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto in comune di Castiglione delle Stiviere (MN) – via Tasso n. 21/23, già autorizzato con d.g.r. n. 6/36532 dell'1 giugno 1998. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»</p>	3625
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 AGOSTO 2002 – N. 15064 [5.3.5] Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Ditta Fratelli Guizzi Metalli s.r.l. Presa d'atto della rinuncia all'attività di un impianto per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di raccolta e demolizione di veicoli a motore sito in Cellatica (BS), loc. Marze 6, autorizzata con d.g.r. 18 dicembre 1998, n. 40516. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</p>	3626
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 AGOSTO 2002 – N. 15065 [5.3.5] Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Ditta Rovetta Giovannina & Re Anna s.n.c. Presa d'atto della cessazione dell'attività di un impianto per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali sito in Nave (BS), via Maddalena 70, autorizzata con d.g.r. 21 aprile 1998, n. 35665. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</p>	3626

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2002011]

[1.8.0]

D.P.G.R. 17 SETTEMBRE 2002 - N. 16841

Nomina di un membro effettivo nel collegio sindacale della Fondazione Policlinico Francesco Sforza**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato lo Statuto della Fondazione Policlinico Francesco Sforza con sede in Milano, in particolare l'art. 17 che prevede che un membro effettivo del Collegio Sindacale sia nominato dal Presidente della Giunta regionale della Lombardia;

Preso atto della nota del Presidente della Fondazione Policlinico Francesco Sforza del 4 luglio 2002 (prot. reg. A1.2002.0035267 del 16 luglio 2002), con la quale si richiede la nomina del membro effettivo del Collegio Sindacale della Fondazione, di competenza del Presidente della Giunta regionale della Lombardia, come previsto dal citato Statuto;

Considerata la necessità di provvedere alla suddetta nomina al fine di consentire alla Fondazione di divenire operativa quanto prima possibile;

Vista la candidatura del dott. Michele Luca Carpaneda;

Dato atto che con nota del 6 agosto 2002 (prot. reg. A1.200239055) è stato chiesto al Comitato Tecnico di Valutazione, di cui alla l.r. 14/95, di esprimersi in merito alla candidatura del sig. Michele Luca Carpaneda;

Preso atto del parere di idoneità espresso dal Comitato Tecnico di Valutazione nella seduta del 4 settembre 2002, in relazione alla sopraccitata candidatura;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del dott. Michele Luca Carpaneda quale membro effettivo del Collegio Sindacale della Fondazione Policlinico Francesco Sforza;

Decreta

1. di nominare il dott. Michele Luca Carpaneda quale membro effettivo del Collegio Sindacale della Fondazione Policlinico Francesco Sforza;

2. di notificare il presente decreto al nominato, alla Fondazione Policlinico Francesco Sforza e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigorni

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2002012]

[5.3.5]

D.G.R. 27 MARZO 2002 - N. 7/8595

Ditta L.A.F. di Iannotta M. & C. s.n.c. con sede legale in Comun Nuovo (BG) - via Europa, 2. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Cologno al Serio (BG) - via dell'Artigianato, 61/63 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3), di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni**LA GIUNTA REGIONALE**

Visti:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127;
- la decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE;
- la legge 21 dicembre 2001 n. 443;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzative Gestione Rifiuti riferisce che la Ditta L.A.F. di Iannotta M. & C. s.n.c. ha presentato:

- istanza ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 in atti regionali n. 18009 del 20 dicembre 2000, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto Cologno al Serio (BG) - via dell'Artigianato, 61/63 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- istanza ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 in atti regionali n. 3795 del 31 gennaio 2002, di adeguamento dei C.E.R. alla decisione 2001/118/CE;

Richiamata le dd.g.r.:

- 24 settembre 1999, n. 6/45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi dei d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - revoca delle d.g.r. n. 51935/85 - 54407/85 - 244447/87 - 23701/92 - 42335/93», come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e dalla d.g.r. 7/5964 del 2 agosto 2001»;

- 14 maggio 1999 n. 6/43026, recante «Determinazioni relative all'applicazione delle procedure semplificate ex artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97 per le attività di smaltimento dei rifiuti»;

Richiamata l'iscrizione effettuata in data 5 febbraio 1999, alla posizione n. 2 per l'insediamento di Cologno al Serio (BG) - via dell'Artigianato 61/63, nel registro delle imprese che hanno effettuato la comunicazione di esercizio di attività di recupero ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97;

Richiamato il decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale avente per oggetto: «Legge 13 luglio 1966, n. 615 ed art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Autorizzazione alla costruzione di un impianto produttivo, da parte della Ditta L.A.F., con insediamento sito in comune di Cologno al Serio 24055 (BG), via dell'Artigianato 61/63»;

Preso atto dell'istruttoria tecnica amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente stesso che, in proposito, precisa che:

a) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) è determinato in € 36.890,52 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che fa ditta Ditta L.A.F. di Iannotta M. & C. s.n.c., deve presentare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 relativo a:

- € 8.072,22 per la messa in riserva di mc 521 di rifiuti speciali non pericolosi;

– € 10.225,85 per la messa in riserva di mc 330 rifiuti speciali pericolosi;

– € 18.592,45 per il recupero di 5.000 t/a di rifiuti speciali;

c) la ditta è iscritta alla CCIAA di Bergamo con n. 1769450162 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto: «Recupero, lavorazione, trasformazione e rigenerazione di materie plastiche»;

d) con CCIAA prot.: C.E.R./48864/2000/EBG6671 è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

e) l'impianto è esistente e l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi viene richiesta a seguito dell'adeguamento dei codici C.E.R. dei rifiuti trattati alla direttiva 2001/118/CE e, come tale, in applicazione del disposto dell'art. 1 comma 15 della legge 443/01, non è soggetto alle procedure di V.I.A. ex d.P.R. 16 aprile 1996;

f) la conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97 tenutasi in data 18 dicembre 2001, si è conclusa esprimendo parere favorevole;

g) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'esclusione del rifiuto di cui al codice C.E.R. 200307 in quanto non riconducibile al ciclo produttivo autorizzato, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A sopra richiamato;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propongono l'assunzione del provvedimento di autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il presente atto esplica gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e sostituisce la concessione edilizia ex legge 10/77, fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del comune;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare la ditta L.A.F. di Iannotta M. & C. s.n.c., con sede legale in Comun Nuovo (BG), via Europa, 2, alla realizzazione di un impianto in Cologno al Serio (BG) – via dell'Artigianato, 61/63, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;

3. di disporre che la ditta, avvii l'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento, approvate con il presente provvedimento previo accertamento da parte della provincia di Bergamo degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio, deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertare violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di fare presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dall'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Bergamo a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell'art. 10 della legge 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istrutto-

ria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97 relativamente alle tipologie di rifiuti contenute nell'allegato A, perde efficacia alla data di efficacia del presente atto, come disposto al punto 1 del comma d) della d.g.r. n. 43026 del 14 maggio 1999;

9. di determinare in € 36.890,52 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta L.A.F. s.n.c. di Iannotta M. & C. deve presentare a favore della Regione Lombardia, ed è relativo a:

– € 8.072,22 per la messa in riserva di mc 521; di rifiuti speciali non pericolosi;

– € 10.225,85 per la messa in riserva di mc 330 rifiuti speciali pericolosi;

– € 18.592,45 per il recupero di 5.000 t/a di rifiuti speciali;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055/00 e dalla d.g.r. n. 7/5964/01;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Bergamo, al comune di Cologno al Serio (BG) all'ARPA di Bergamo;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato A alla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: L.A.F. di Iannotta M & C. s.n.c.

Sede legale: Comun Nuovo (BG), via Europa, 2

Sede impianto: Cologno al Serio (BG), via dell'Artigiano, 61/63

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 3.005 mq, censita al NCTR del comune di Cologno al Serio al foglio 4, mappale n. 7533 ed è di proprietà;

1.2 la suddetta area ricade in zona «D5 artigianale a volumetria definita», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Cologno al Serio;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

– messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi;

1.4 l'area coperta è di mq 1277,70 mentre l'area scoperta è di 1727,72 mq. Le attività lavorative vengano svolte su due piani (piano terra e piano interrato) la superficie coperta utile è quindi di 1947,50 mq.

Le superfici utili occupate che comprendono l'area di messa in riserva dei rifiuti in attesa del trattamento e l'area utilizzata per il lavaggio dei fusti e delle cisternette, sono così ripartite:

– impianto di lavaggio cisternette-laboratorio;

– magazzini impianto di depurazione;

– area scoperta ed impermeabilizzata;

– uffici;

1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali sono i seguenti:

– messa di in riserva di rifiuti speciali non pericolosi mc 521;

– messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi mc 330;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni R3 è pari a 5.000 t/anno;

1.7 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) sono i seguenti (C.E.R.): 150104 – 200140 – 150105 – 150102 – 150110 – 200139 – 191204 – 150106 – 191002 – 191203;

1.8 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di recupero (R3) sono i seguenti (C.E.R.): 150102 – 150106 – 150110 – 200139 – 191204.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.5 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.6 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.8 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;

2.9 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2002013]

[5.3.5]

D.G.R. 7 GIUGNO 2002 – N. 7/9307

Ditta R.M.B. s.r.l. con sede legale a Polpenazze del Garda, via Dalla Chiesa, 10 – Modifica dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 7/4576 dell'11 maggio 2001 e autorizzazione al proseguimento dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 della legge 443/2001

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di modificare l'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 7/4576 dell'11 maggio 2001, avente per oggetto: «Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali apportate all'impianto e all'esercizio delle relative operazioni di deposito preliminare, messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettuate presso l'insediamento sito in Polpenazze dei Garda (BS) – via Montecanale – loc. Bottenago e che costituisce integrale sostituzione dell'impianto autorizzato con d.g.r. n. 6/44894 del 5 agosto 1999 e contestuale revoca della d.g.r. stessa. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203», alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di revocare, contestualmente alla data di efficacia del presente atto, l'allegato A di cui alla d.g.r. n. 7/4579 dell'11 maggio 2001;

3. di autorizzare la ditta proseguimento dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 della legge 443/2001;

4. di far salve tutte le prescrizioni e le condizioni fissate dalle d.g.r. n. 7/4579 dell'11 maggio 2001, che non siano in contrasto con quelle del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di disporre che la ditta R.M.B. s.r.l. deve provvedere ad integrare fino all'importo di € 343.962,29 l'ammontare totale della garanzia fidejussoria, accettata con nota n. 18440 del 2 luglio 2001, relativa a:

– messa in riserva di 900 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a € 27.888,67;

– deposito preliminare di 900 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a € 278.886,73;

– trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo pari a 30.000 tonnellate/anno, pari a € 37.184,89;

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto sia comunicato a mezza raccomandata A/R alla ditta R.M.B. s.r.l., trasmettendone copia alla provincia di Brescia, al comune di Polpenazze del Garda (BS) e all'ARPA;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: R.M.B. s.r.l.

Sede legale: Polpenazze del Garda, via Montecanale

Ubicazione impianto: Polpenazze del Garda (BS) - via Montecanale - loc. Bottenago

1. Descrizione dell'impianto e delle modifiche apportate e autorizzate

1.1 L'area è di proprietà della ditta R.M.B. s.r.l.

La superficie disponibile è pari a 25.508 mq di cui 4.060 coperti.

Tutte le aree previste per la messa in riserva, il deposito preliminare e il trattamento sono posizionate all'interno del capannone.

L'area oggetto dell'impianto è distinta al N.C.T.R. del comune di Polpenazze del Garda (BS) ai mappali nn. 5585 - 5588 - 5589 - 5591 - 5593 - 5594 - 1818 - 3241 - 1820 - 5615 - 5616 - 5604 - 5648.

La suddetta area secondo il P.R.G. vigente ricade parte in zona «D2 produttiva esistente e di completamento» e parte in zona «Parco rurale 5» Ambiti di tutela, delle zone di produzione agricola.

Nel raggio di 200 mt dall'impianto non sono presenti punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.2 presso il centro verranno svolte le seguenti operazioni:

- D15 deposito preliminare prima della operazione D1-D14. Il quantitativo massimo stoccato comprensivo dei rifiuti prodotti corrisponde a 900 mc.;

- R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad un delle operazioni da R1 a R12. Il quantitativo massimo stoccato comprensivo dei rifiuti prodotti corrisponde a 900 mc.;

- D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;

- R3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
- R4 riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

La potenzialità massima giornaliera del trattamento rifiuti è pari a 99 ton/giorno (≅ 99 mc) e riferita esclusivamente alle operazioni di selezione, ricondizionamento e recupero (R3, R4, R5, D14). Il quantitativo aumenterà dalle attuali 20.000 t/anno alle 30.000 t/anno.

Le operazioni R13 e D15 possono essere svolte a prescindere dall'effettuazione o meno delle altre operazioni, in quanto preliminari per definizione alle operazioni di recupero o smaltimento sino alla capienza massima autorizzata (D15 pari a 900 mc - R13 pari a 900 mc).

Infatti la garanzia finanziaria prevista a fronte dello svolgimento di tali operazioni nell'impianto è legata alla volumetria massima stoccabile, sia come deposito preliminare D15 che come messa in riserva R13, e non al quantitativo annuo trattabile che viene riferito alle sole operazioni R3, R4, R5, D14;

1.3 in seguito è riportato l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi suddivisi per ogni singola operazione:

- deposito preliminare prima dello smaltimento;
- messa in riserva;

- ricondizionamento preliminare. Mediante operazioni di vagliatura (vaglio rotante orizzontale), cernita manuale ed eventuale impianto di lavaggio. Queste operazioni vengono effettuate principalmente per i metalli e per il recupero di materiali da demolizione, scavi e ripristini ambientati;

- selezione e cernita. Mediante operazione di cernita manuale, meccanica (flottazione dei metalli), vagliatura e lavaggio;

1.4 l'impianto è autorizzato a ritirare e stoccare i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività artigianali e commerciali, insediamenti e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate r.s.u.), così catalogati come da C.E.R. e così come suddivisi secondo le singole operazioni alle quali essi sono destinati all'interno dell'impianto:

D15 Deposito preliminare prima della operazione D1-D14.

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																	
010101	010101																		
010102	010102																		
010201	010306		010304	*	010305	*													
010202	010407	*	010410		0104121		010413												
010301	010304	*	010305	*	010307	*	010306		010308										
010302	010307	*	010308																
010303	010307	*	010309																
010401	010407	*	010408																
010402	010409																		
010403	010407	*	010410																
010404	010407	*	010411																
010405	010407	*	010412																
010406	010407	*	010413																
010501	010505	*	010506	*															
010502	010506	*	010507																
010503	010506	*	010508																
010504	010506	*	010504																
020104	020104																		
020302	020302																		
020303	020303																		
020305	020305																		
020401	020401																		
020402	020402																		

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
030101	030101																	
030102	030104	*	030105															
030103	030104	*	030105															
030199	030199																	
030201	030201	*																
030202	030202	*	030205	*														
030203	030203	*																
030304	030309		030311															
030305	030305																	
030306	030309		030310		030311													
030307	030307		030308															
040106	040106																	
040108	040108																	
040109	040109																	
040201	040221																	
040202	040221																	
040203	040221																	
040204	040221																	
040205	040222																	
040206	040222																	
040207	040222																	
040208	040222																	
040209	040209																	
040212	040214	*	040215															
040213	040216	*	040217															
050101	050109	*	050110															
050102	050102	*																
050106	050106	*																
050201	050113																	
050202	050114																	
050301	160807	*	160801															
050302	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*								
050501	050116																	
050602	050603	*																
050604	050604																	
060301	060313	*	060314															
060303	060313	*	060314															
060305	060313	*	060314															
060307	060313	*	060314															
060309	060313	*	060314															
060310	060313	*	060314															
060312	060313	*	060314															
060401	060315	*	060316															
060501	060502	*	060503															
060601	060602	*	060603															
060801	060802	*	060899		070216	*	070217											
060901	060903	*	060904															
060902	060902																	
061001	061002	*	061099															
061101	061101																	
070102	070111	*	070112															
070105	160807	*	160801															
070106	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070202	070211	*	070212															
070205	160807	*	160801															
070206	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070302	070311	*	070312															
070305	160807	*	160801															

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
070306	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070402	070411	*	070412															
070405	160807	*	160801															
070406	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070502	070511	*	070512															
070505	160807	*	160801															
070506	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070602	070611	*	070612															
070605	160807	*	160801															
070606	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070702	070711	*	070712															
070705	160807	*	160801															
070706	160807	*	160804		160805	*	160802	*	160803									
080103	080119	*	080120															
080104	080111	*	080112															
080105	080111	*	080112															
080108	080115	*	080116		080119	*	080120											
080109	080117	*	080118		080121	*												
080201	080201																	
080304	080312	*	080313															
080309	080317	*	080318															
080399	080399																	
080403	080415	*	080416															
080404	080409	*	080410															
090107	090107																	
090108	090108																	
090109	090111	*	090112															
090110	090110																	
090199	090199																	
100101	100101		100114	*	100115													
100102	100102		100103		100116	*	100117											
100103	100103																	
100105	100105																	
100106	100118	*	100119															
100107	100107																	
100108	100118	*	100119															
100110	160807	*	160801		160802	*	160803		160804		160805	*						
100112	161105	*	161106															
100201	100201																	
100202	100202																	
100203	100207	*	100208															
100204	100213	*	100214															
100205	100215																	
100206	161101	*	161102		161103	*	161104											
100299	100299																	
100302	100302																	
100305	100305																	
100306	161101	*	161102															
100311	100319	*	100320															
100312	100321	*	100322															
100313	100323	*	100324															
100314	100325	*	100326															
100408	161101	*	161102		161103	*	161104											
100504	100504																	
100507	161101	*	161102		161103	*	161104											
100601	100601																	
100602	100602																	
100604	100604																	

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
100608	161101	*	161102		161103	*	161104											
100701	100701																	
100702	100702																	
100703	100703																	
100704	100704																	
100705	100705																	
100706	161101	*	161102		161103	*	161104											
100801	100808	*	100809															
100802	100810	*	100811															
100803	100815	*	100816															
100804	100804																	
100805	100817	*	100818															
100806	100817	*	100818															
100807	161101	*	161102		161103	*	161104											
100901	100905	*	100906															
100902	100907	*	100908															
100903	100903																	
100904	100909	*	100910		100911	*	100912											
101001	101005	*	101006															
101002	101007	*	101008															
101003	101003																	
101004	101009	*	101010		101011	*	101012											
101099	101099																	
101101	101109	*	101110															
101102	101111	*	101112															
101103	101103																	
101104	101105																	
101105	101105																	
101106	101115	*	101116															
101107	101117	*	101118															
101108	161105	*	161106															
101201	101201																	
101202	101203																	
101203	101203																	
101204	101209	*	101210															
101205	101205																	
101206	101206																	
101207	161105	*	161106															
101301	101301																	
101302	101309	*	101310															
101303	101311		101314															
101304	101304																	
101305	101312	*	101313															
101306	101306																	
101307	101307																	
101308	161105	*	161106															
110104	110109	*	110110		110111	*	110112		110113	*	110114		110599					
110201	110205	*	110206															
110203	110203																	
110204	110299																	
110401	110299		110501		110502		110503	*	110504	*	110599							
120113	120113																	
120199	120199																	
120201	120116	*	120117															
120202	120118	*	120120	*	120121													
120203	120114	*	120115		120118	*												
150101	150110	*	150101															
150102	150110	*	150102															

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
150103	150110	*	150103															
150104	150110	*	150104		191002		191203		150111	*								
150105	150110	*	150105															
150106	150110	*	150106															
150201	150202	*	150203															
160101	160807	*	160801															
160102	160802	*	160803		160807	*	160805	*										
160103	160103																	
160105	160108	*	160110	*	160111	*	160112		160116		160117		160118		160119		160120	
160105	160121	*	160122		191003	*	191004		191005	*	191006		191203		191212			
160199	160199																	
160202	160210	*	160214		160213	*	160215	*	160216									
160203	160211	*																
160204	160212	*																
160205	160210	*	160214		160213	*	020110											
160206	061304	*																
160207	120105																	
160208	160108	*	160106		160111	*	160112		160116		160117		160118		160120		160121	*
160208	160122		160110	*	191001		191202		191212									
160301	160303	*	160304		080501	*												
160302	160305	*	160306															
160502	160506	*	160509		160507	*	160901	*	160902	*	160903	*	160904	*				
160503	160506	*	160509		160508	*	160904											
160604	160604																	
160605	160605																	
160707	160709	*	160799															
170101	170101																	
170102	170102																	
170103	170103																	
170104	170801	*	170802															
170105	170601	*	170605	*														
170201	170204	*	170201															
170202	170204	*	170202															
170203	170204	*	170203															
170301	170301	*																
170302	170302																	
170303	170303	*																
170501	170503	*	170504		170507	*	170508		191209		191301	*	191302	*	191303	*	191304	*
170501	191305	*	191306	*														
170502	170505	*	170506															
170602	170603	*	170604															
170701	170106	*	170107		170903	*	170904											
190108	190117	*	190118															
190109	160807	*	160801		160802	*	160803		160804		160805	*						
190199	190199																	
190202	190203		190204	*														
190301	190304	*	190305		190306	*	190307											
190302	190304	*	190305		190306	*	190307											
190303	190304	*	190305															
190401	190401																	
190503	190503																	
190801	190801																	
190802	190802																	
190804	190811	*	190812		190813	*	190814		030311		040219	*	040220		100120	*	100121	
190804	101119	*	101120		101213		110115	*	191105	*	191106							
190805	190805																	
190901	190901																	
190902	190902																	

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
190903	190903																	
190904	190904																	
190905	190905																	
190906	190906																	
200101	150110	*	200101		191201		150101											
200102	150110	*	200102		150106		150107		191205		200307							
200103	150110	*	200139		150102		150106		191204									
200104	200139		191204		200307													
200105	200140		150110	*	150104		150106		191002		191203							
200106	150110	*	200140		150104		150106		191002		191203		200307					
200107	200137	*	150110	*	191206	*	200138		150103		191207		200307					
200110	200110																	
200111	200111		150110	*	150109		191208											
200114	200114	*																
200115	200115	*																
200116	200129	*	200130															
200118	200131	*	200132															
200120	160601	*	200133	*	200134													
200122	160504	*	160505															
200123	200123	*	200307															
200124	200135	*	200136		200307													
200301			150110	*	150106		191211	*	191212									
200302	200302																	
200303	200303																	

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 mediante operazione di vagliatura, cernita ed eventuale lavaggio.

I rifiuti derivanti dalle operazioni di ricondizionamento preliminare se mescolati per classi omogenee verranno smaltiti con il codice CER 190203-190204 (miscugli di rifiuti per lo stoccaggio finale)

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
010101	010101																	
010102	010102																	
010201	010306		010304	*	010305	*												
010302	010307	*	010308															
010402	010409																	
010405	010407	*	010412															
030201	030201	*																
030202	030202	*	030205	*														
030203	030203	*																
030306	030309		030310		03031													
030307	030307		030308															
050202	050114																	
050602	050603	*																
050604	050604																	
060301	060313	*	060314															
060401	060315	*	060316															
060499	060399																	
060601	060602	*	060603															
060801	060802	*	060899		070216	*	070217											
060901	060903	*	060904															
060902	060902																	
061001	061002	*	061099															
061101	061101																	
061399	061399																	
080201	080201																	
080309	080317	*	080318															
080399	080399																	
090107	090107																	

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
090108	090108																	
090199	090199																	
100101	100101		100114	*	100115													
100102	100102		100103		100116	*	100117											
100103	100103																	
100105	100105																	
100106	100118	*	100119															
100108	100118	*	100119															
100112	161105	*	161106															
100199	100199																	
100201	100201																	
100202	100202																	
100203	100207	*	100208															
100206	161101	*	161102		161103	*	161104											
100299	100299																	
100302	100302																	
100305	100305																	
100306	161101	*	161102															
100312	100321	*	100322															
100313	100323	*	100324															
100399	100399																	
100408	161101	*	161102		161103	*	161104											
100504	100504																	
100507	161101	*	161102		161103	*	161104											
100599	100599																	
100601	100601																	
100602	100602																	
100604	100604																	
100608	161101	*	161102		161103	*	161104											
100699	100699																	
100702	100702																	
100703	100703																	
100704	100704																	
100801	100808	*	100809															
100802	100810	*	100811															
100804	100804																	
100805	100817	*	100818															
100807	161101	*	161102		161103	*	161104											
100899	100899																	
100902	100907	*	100908															
100903	100903																	
100904	100909	*	100910		100911	*	100912											
100999	100999																	
101001	101005	*	101006															
101002	101007	*	101008															
101004	101009	*	101010		101011	*	101012											
101101	101109	*	101110															
101102	101111	*	101112															
101105	101105																	
101106	101115	*	101116															
101107	101117	*	101118															
101108	161105	*	161106															
101199	101199																	
101204	101209	*	101210															
101301	101301																	
101302	101309	*	101310															
101303	101311		101314															
101304	101304																	
101305	101312	*	101313															

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
101306	101306																	
101308	161105	*	161106															
110203	110203																	
120203	120114	*	120115		120118	*												
150201	150202	*	150203															
160105	160108	*	160110	*	160111	*	160112		160116		160117		160118		160119		160120	
160105	160121	*	160122		191003	*	191004		191005	*	191006		191203		191212			
160203	160211	*																
160204	160212	*																
160206	061304	*																
160207	120105																	
160208	160108	*	160106		160111	*	160112		160116		160117		160118		160120		160121	*
160208	160122		160110	*	191001		191202		191212		191003	*	191004		191005	*	191006	
160301	160303	*	160304		080501	*												
160707	160709	*	160799															
170203	170204	*	170203															
170301	170301	*																
170302	170302																	
170303	170303	*																
170501	170503	*	170504		170507	*	170508		191209		191301	*	191302	*	191303	*	191304	*
170501	191305	*	191306	*														
170602	170603	*	170604															
170701	170106	*	170107		170903	*	170904											
190102	190102																	
190199	190199																	
190301	190304	*	190305		190306	*	190307											
190302	190304	*	190305		190306	*	190307											
190401	190401																	
190503	190503																	
190802	190802																	
190901	190901																	
190904	190904																	
200101	150110	*	200101		191201		150101											
200102	150110	*	200102		150106		150107		191205		200307							
200301			150110	*	150106		191211	*	191212									

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti R1 a R12.

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
010101	010101																	
010102	010102																	
010201	010306		010304	*	010305	*												
010202	010407	*	010410		010412		010413											
010303	010307	*	010309															
010401	010407	*	010408															
010402	010409																	
010403	010407	*	010410															
010405	010407	*	010412															
010406	010407	*	010413															
020104	020104																	
020302	020302																	
020401	020401																	
020402	020402																	
030101	030101																	
030102	030104	*	030105															
030199	030199																	
030306	030309		030310		030311													
030307	030307		030308															

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
040106	040106																	
040107	040107																	
040109	040109																	
040199	040199																	
040201	040221																	
040202	040221																	
040203	040221																	
040204	040221																	
040205	040222																	
040206	040222																	
040207	040222																	
040208	040222																	
040209	040209																	
040212	040214	*	040215															
050301	160807	*	160801															
050302	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*								
050501	050116																	
050602	050603	*																
050604	050604																	
060401	060315	*	060316															
060501	060502	*	060503															
061101	061101																	
061201	160807	*	160801															
061202	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*								
061303	061303																	
070105	160807	*	160801															
070106	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070205	160807	*	160801															
070206	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070305	160807	*	160801															
070306	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070405	160807	*	160801															
070406	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070505	160807	*	160801															
070506	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070605	160807	*	160801															
070606	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070705	160807	*	160801															
070706	160807	*	160804		160805	*	160802	*	160803									
090107	090107																	
090108	090108																	
090199	090199																	
100101	100101		100114	*	100115													
100102	100102		100103		100116	*	100117											
100103	100103																	
100105	100105																	
100106	100118	*	100119															
100107	100107																	
100108	100118	*	100119															
100110	160807	*	160801		160802	*	160803		160804		160805	*						
100112	161105	*	161106															
100201	100201																	
100202	100202																	
100203	100207	*	100208															
100204	100213	*	100214															
100205	100215																	
100206	161101	*	161102		161103	*	161104											
100299	100299																	

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
100302	100302																	
100305	100305																	
100306	161101	*	161102															
100311	100319	*	100320															
100312	100321	*	100322															
100313	100323	*	100324															
100314	100325	*	100326															
100408	161101	*	161102		161103	*	161104											
100504	100504																	
100507	161101	*	161102		161103	*	161104											
100601	100601																	
100602	100602																	
100604	100604																	
100608	161101	*	161102		161103	*	161104											
100701	100701																	
100702	100702																	
100703	100703																	
100704	100704																	
100705	100705																	
100706	161101	*	161102		161103	*	161104											
100801	100808	*	100809															
100802	100810	*	100811															
100803	100815	*	100816															
100804	100804																	
100805	100817	*	100818															
100806	100817	*	100818															
100807	161101	*	161102		161103	*	161104											
100901	100905	*	100906															
100902	100907	*	100908															
100903	100903																	
100904	100909	*	100910		100911	*	100912											
101001	101005	*	101006															
101002	101007	*	101008															
101003	101003																	
101004	101009	*	101010		101011	*	101012											
101099	101099																	
101101	101109	*	101110															
101102	101111	*	101112															
101103	101103																	
101104	101105																	
101105	101105																	
101106	101115	*	101116															
101107	101117	*	101118															
101108	161105	*	161106															
101201	101201																	
101202	101203																	
101203	101203																	
101204	101209	*	101210															
101205	101205																	
101206	101206																	
101207	161105	*	161106															
101301	101301																	
101302	101309	*	101310															
101303	101311		101314															
101304	101304																	
101305	101312	*	101313															
101306	101306																	
101307	101307																	

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
101308	161105	*	161106															
110104	110109	*	110110		110111	*	110112		110113	*	110114		110599					
110201	110205	*	110206															
110203	110203																	
110204	110299																	
110401	110299		110501		110502		110503	*	110504	*	110599							
120101	120101		100210															
120102	120102																	
120103	120103		120104		100210													
120104	120104																	
120113	120113																	
120199	120199																	
120201	120116	*	120117															
120202	120118	*	120120	*	120121													
120203	120114	*	120115		120118	*												
150101	150110	*	150101															
150102	150110	*	150102															
150103	150110	*	150103															
150104	150110	*	150104		191002		191203		150111	*								
150105	150110	*	150105															
150106	150110	*	150106															
150201	150202	*	150203															
160101	160807	*	160801															
160102	160802	*	160803		160807	*	160805	*										
160103	160103																	
160105	160108	*	160110	*	160111	*	160112		160116		160117		160118		160119		160120	
160105	160121	*	160122		191003	*	191004		191005	*	191006		191203		191212			
160199	160199																	
160202	160210	*	160214		160213	*	160215	*	160216									
160203	160211	*																
160204	160212	*																
160205	160210	*	160214		160213	*	020110											
160206	061304	*																
160207	120105																	
160208	160108	*	160106		160111	*	160112		160116		160117		160118		160120		160121	*
160208	160122		160110	*	191001		191202		191212									
160301	60303	*	160304		080501	*												
160302	160305	*	160306															
160604	160604																	
160605	160605																	
160707	160709	*	160799															
170101	170101																	
170102	170102																	
170103	170103																	
170104	170801	*	170802															
170201	170204	*	170201															
170202	170204	*	170202															
170203	170204	*	170203															
170301	170301	*																
170302	170302																	
170303	170303	*																
170401	170409	*	170401		191002													
170402	170409	*	170402		191002													
170403	170409	*	170403		191002													
170404	170409	*	170404		191002													
170405	170409	*	170405		191001		020110											
170406	170409	*	170406		191002													
170407	170409	*	170407		191002		020110											

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
170408	170410	*	170411															
170501	170503	*	170504		170507	*	170508		191209		191301	*	191302	*	191303	*	191304	*
170501	191305	*	191306	*														
170502	170505	*	170506															
170602	170603	*	170604															
170701	170106	*	170107		170903	*	170904											
190192	190102																	
190108	190117	*	190118															
190109	160807	*	160801		160802	*	160803		160804		160805	*						
190199	190199																	
190202	190203		190204	*														
190301	190304	*	190305		190306	*	190307											
190302	190304	*	190305		190306	*	190307											
190303	190304	*	190305															
190401	190401																	
190503	190503																	
190802	190802																	
190804	190811	*	190812		190813	*	190814		030311		040219	*	040220		100120	*	100121	
190804	101119	*	101120		101213		110115	*	191105	*	191106							
190805	190805																	
190901	190901																	
190902	190902																	
190903	190903																	
190904	190904																	
190905	190905																	
190906	190906																	
200101	150110	*	200101		191201		150101											
200102	150110	*	200102		150106		150107		191205		200307							
200103	150110	*	200139		150102		150106		191204									
200104	200139		191204		200307													
200105	200140		150110	*	150104		150106		191002		191203							
200106	150110	*	200140		150104		150106		191002		191203		200307					
200107	200137	*	150110	*	191206	*	200138		150103		191207		200307					
200110	200110																	
200111	200111		150110	*	150109		191208											
200114	200114	*																
200115	200115	*																
200124	200135	*	200136		200307													
200301			150110	*	150106		191211	*	191212									
200305	160104	*																

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche mediante vagliatura, flottazione e cernita manuale.

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
010202	010407	*	010410		010412		010413											
010401	010407	*	010408															
010406	010407	*	010413															
101103	101103																	
101203	101203																	
101206	101206																	
101207	161105	*	161106															
170101	170101																	
170102	170102																	
170103	170103																	
170104	170801	*	170802															
170501	170503	*	170504		170507	*	170508		191209		191301	*	191302	*	191303	*	191304	*
170501	191305	*	191306	*														
170502	170505	*	170506															

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
170701	170106	*	170107		170903	*	170904											

R4 Riciclorecupero dei metalli e dei composti metallici mediante flottazione, vagliatura e cernita manuale.

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
050301	160807	*	160801															
050302	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*								
061201	160807	*	160801															
070105	160807	*	160801															
070106	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070205	160807	*	160801															
070206	160802	*	160803		160807	*	160805	*	160806	*								
070305	160807	*	160801															
070306	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070405	160807	*	160801															
070406	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070505	160807	*	160801															
070506	160802	*	160803		160807	*	160804		160805	*	160806	*						
070705	160807	*	160801															
070706	160807	*	160804		160805	*	160802	*	160803									
100299	100299																	
100601	100601																	
100602	100602																	
100701	100701																	
100706	161101	*	161102		161103	*	161104											
100799	100799																	
100801	100808	*	100809															
100802	100810	*	100811															
101003	101003																	
101099	101099																	
110201	110205	*	110206															
110401	110299		110501		110502		110503	*	110504	*	110599							
120101	120101		100210															
120102	120102																	
120103	120103		120104		100210													
120104	120104																	
120113	120113																	
120199	120199																	
120201	120116	*	120117															
120202	120118	*	120120	*	120121													
120203	120114	*	120115		120118	*												
150104	150110	*	150104		191002		191203		150111	*								
150105	150110	*	150105															
150106	150110	*	150106															
160101	160807	*	160801															
160102	160802	*	160803		160807	*	160805	*										
160105	160108	*	160110	*	160111	*	160112		160116		160117		160118		160119		160120	
160105	160121	*	160122		191003	*	191004		191005	*	191006		191203		191212			
160199	160199																	
160202	160210	*	160214		160213	*	160215	*	160216									
160205	160210	*	160214		160213	*	020110											
160208	160108	*	160106		160111	*	160112		160116		160117		160118		160120		160121	*
160208	160122		160110	*	191001		191202		191212		191003	*	191004		191005	*	191006	
160605	160605																	
160799	160799																	
170401	170409	*	170401		191002													
170402	170409	*	170402		191002													
170403	170409	*	170403		191002													

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
170404	170409	*	170404		191002													
170405	170409	*	170405		191001		020110											
170406	170409	*	170406		191002													
170407	170409	*	170407		191002		020110											
170408	170410	*	170411															
190101	190111	*	190112		190119													
190102	190102																	
190108	190117	*	190118															
190109	160807	*	160801		160802	*	160803		160804		160805	*						
200105	200140		150110	*	150104		150106		191002		191203							
200106	150110	*	200140		150104		150106		191002		191203		200307					
200120	160601	*	200133	*	200134													
200124	200135	*	200136		200307													

R3 Cernita delle sostanze organiche non utilizzate come solventi mediante processo di vagliatura e cernita manuale.

Vecchio codice CER	Nuovo codice CER	Pericoloso																
020104	020104																	
030101	030101																	
030102	030104	*	030105															
030103	030104	*	030105															
030199	030199																	
040201	040221																	
040202	040221																	
040203	040221																	
040204	040221																	
040205	040222																	
040206	040222																	
040207	040222																	
040208	040222																	
040209	040209																	
070299	070299																	
150101	150110	*	150101															
150102	150110	*	150102															
150103	150110	*	155103															
150105	150110	*	150105															
150106	150110	*	150106															
160103	160103																	
160105	160108	*	160110	*	160111	*	160112		160116		160117		160118		160119		160120	
160105	160121	*	160122		191003	*	191004		191005	*	191006		191203		191212			
160202	160210	*	160214		160213	*	160215	*	160216									
160205	160210	*	160214		160213	*	020110											
160208	160108	*	160106		160111	*	160112		160116		160117		160118		160120		160121	*
160208	160122		160110	*	191001		191202		191212									
160302	160305	*	160306															
160605	160605																	
170201	170204	*	170201															
200103	150110	*	200139		150102		150106		191204									
200104	200139		191204		200307													
200106	150110	*	200140		150104		150106		191002		191203		200307					
200107	200137	*	155110	*	191206	*	200138		150103		191207		200307					
200110	200110																	
200111	200111		150110	*	150109		191208											
200301			150110	*	150106		191211	*	191212									

2. Prescrizioni

L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo dell'istanza, così come approvato in sede di conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97 tenutasi il 24 maggio 2000 per quanto non diversamente stabilito dal presente atto:

- a) è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto ed il ritiro dei rifiuti putrescibili e maleodoranti;
- b) le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
- c) le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito preliminare, dalle operazioni di adeguamento volumetrico, trattamento e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
- d) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- e) il deposito preliminare dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- f) i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- g) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;
- h) i rifiuti provenienti da scavi, bonifiche e demolizioni dopo le operazioni di cernita, vagliatura ed eventuale lavaggio potranno essere inviate al recupero se rispettano i seguenti parametri:
 - materie prime secondarie (inerti) previa analisi dei limiti massimi accettabili individuati nell'allegato 1, tabella 1, colonna B del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, e successive modificazioni o analisi dei test di cessione allegato 3 del d.m. 5 febbraio 1998 n. 72. I registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;
- i) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;
- j) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competenti. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
- k) nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;
- l) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- m) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, ad eccezione di quelli classificabili merceologicamente, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di

idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche e/o dichiarazione del produttore). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tale caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

n) per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti;

o) i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone devono essere adeguatamente convogliati e trattati.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2002014]

[5.3.5]

D.D.U.O. 2 AGOSTO 2002 - N. 14922

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Rettifica per mero errore materiale dell'indirizzo della sede legale riportato nella delibera di giunta regionale n. 7/9307 del 7 giugno 2002, avente per oggetto: «Ditta R.M.B. s.r.l. con sede legale a Polpenazze del Garda, via Dalla Chiesa, 10 - Modifica dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 7/4579 del 11 maggio 2001 e autorizzazione al proseguimento dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 della l. 443/2001» da Polpenazze del Garda, via Dalla Chiesa, 10 a Polpenazze del Garda (BS) - via Montecanale - loc. Bottenago

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come successivamente modificato;
- la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- la legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 15;

Richiamate le dd.g.r.:

- n. 45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99», come integrata con d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;
- n. 6/44894 del 5 agosto 1999, avente per oggetto: «Ditta R.M.B. s.r.l. - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Polpenazze del Garda, frazione Bottenago (BS), via Montecanale, e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;
- n. 7/4579 del 11 maggio 2001, avente per oggetto: «Ditta R.M.B. s.r.l. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali apportate all'impianto e all'esercizio delle relative operazioni di deposito preliminare, messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettuate presso l'insediamento sito in Polpenazze

del Garda (BS) – via Montecanale – loc. Bottenago e che costituisce integrale sostituzione dell'impianto autorizzato con d.g.r. n. 6/44894 del 5 agosto 1999 e contestuale revoca della d.g.r. stessa. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203»;

– n. 7/9307 del 7 giugno 2002, avente per oggetto: «Ditta R.M.B. s.r.l. con sede legale a Polpenazze del Garda, via Dalla Chiesa, 10 – Modifica dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 7/4579 del 11 maggio 2001 e autorizzazione al proseguimento dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 della l. 443/2001»;

Preso atto che la Ditta R.M.B. s.r.l. con sede legale a Polpenazze del Garda, via Montecanale, ha inoltrato istanza, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, tendente ad ottenere la rettifica della d.g.r. n. 7/9307 del 7 giugno 2002, rilasciata alla ditta stessa, in quanto nella deliberazione in oggetto è stato erroneamente indicato che la sede legale della ditta è ubicata in Polpenazze del Garda, via Dalla Chiesa, 10, invece che in Polpenazze del Garda (BS) – via Montecanale – loc. Bottenago come risulta dalla documentazione in atti regionali;

Rilevato che dall'istruttoria tecnico amministrativa compiuta Struttura Gestione rifiuti che, in proposito, precisa che dalla documentazione agli atti risulta che effettivamente per mero errore materiale è stato riportato che la sede legale della Ditta R.M.B. s.r.l. è ubicata in Polpenazze del Garda, via Dalla Chiesa, 10, invece che in Polpenazze del Garda (BS) – via Montecanale – loc. Bottenago;

Ritenuto di dover procedere alla necessaria rettifica;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Viste:

– la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174, avente per oggetto: «Riconoscimento degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;

– la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622, avente per oggetto: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

– il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1. di rettificare l'indirizzo della sede legale riportato nella delibera di giunta regionale n. 7/9307 del 7 giugno 2002, avente per oggetto: «Ditta R.M.B. s.r.l. con sede legale a Polpenazze del Garda, via Dalla Chiesa, 10 – Modifica dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 7/4579 del 11 maggio 2001 e autorizzazione al proseguimento dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 della l. 443/2001» da Polpenazze del Garda, via Dalla Chiesa, 10 a Polpenazze del Garda (BS) – via Montecanale – loc. Bottenago;

2. di disporre la comunicazione del presente atto, alla ditta R.M.B. s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Polpenazze del Garda (BS) ed all'ARPA;

3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme del presente atto al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R.

Il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR2002015]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 – N. 7/9592

[5.3.5]

Ditta Itras Costruzioni s.r.l. con sede legale in Cusano Milanino (MI) via Matteotti n. 14/c. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «GCS 90 matricola n. 10643» modello «Gruppo semovente di frantumazione» per lo svolgimento di campagne di attività di smalti-

mento (D14) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta Itras Costruzioni s.r.l., con sede legale in Cusano Milanino (MI), via Matteotti n. 14/c, all'esercizio di un impianto mobile tipo «GCS 90 matricola n. 10643» modello «Gruppo semovente di frantumazione» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività, esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

5. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23 ottobre 2001;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in € 98.126,81 l'ammontare della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativa al trattamento di 200.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi. La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99 come integrata dalla d.g.r. 48055/00;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 24 settembre 1999, n. 6/45274;

10. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data della sua notifica, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8;

11. di disporre che, il presente provvedimento venga comunicato a mezzo raccomandata al soggetto interessato per gli adempimenti di cui al punto 8.

Il segretario: Moroni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Itras Costruzioni s.r.l.

Sede legale: Cusano Milanino (MI) – via Matteotti n. 14/c

Impianto mobile: tipo GCS 90 matricola n. 10643 – modello Gruppo semovente di frantumazione

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Viene effettuato il trattamento ed il recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzioni catalogati e individuati dai C.E.R.: 010306 010408 010409 010410 010412 010413 010507

010508 020401 020402 020701 101201 101203 101206 101314 170102 170103 170107 170302 170504 170802 170904;

I rifiuti devono essere esclusivamente allo stato solido, con esclusione anche dei fanghi ancorché palabili;

1.2 il quantitativo massimo trattato è pari a 200.000 t/anno;

1.3 il gruppo GCS è composto da una serie di macchine idonee a completare il ciclo della frantumazione di materiali inerti:

– tramoggia di carico con alimentatore atta a ricevere dal mezzo meccanico, pala o escavatore, il materiale e distribuirlo nella giusta dose al frantoio attraverso l'alimentatore a piastre e il vaglio sgrossatore vibrante;

– vaglio sgrossatore preposto alla sgrossatura del materiale affinché le parti fini di natura a volte scadenti, non passino nel frantoio e vengono scartate e accumulate a parte con un trasportatore a nastro;

– frantoio a mascelle, con regolazione della dimensione del prodotto in uscita, nel quale sono immesse tutte le pezzature di qualsiasi materiale che si voglia frantumare;

– deferizzatore a magneti permanenti che scorpora dal frantumato le componenti metalliche (ferro da calcestruzzo ecc.);

– nastro di messa a cumulo del misto frantumato;

– dispositivo per la nebulizzazione dell'acqua per consentire l'abbattimento della polvere durante la frantumazione;

– motore endotermico e centrale idraulica per il comando e la movimentazione di tutte le componenti del gruppo;

1.4 il gruppo GCS ha le seguenti caratteristiche:

– potenza installata motore endotermico pari a KW 152;

– dimensioni bocca frantoio di mm. 900 x 650;

– pezzatura max alimentazione di mm. 500-600;

– apertura minima di scartamento mascelle di mm. 30;

– peso del gruppo pari a Kg. 35800.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

• deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

• deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;

• devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.3 i materiali recuperati ed i rifiuti sovvalli derivanti dall'attività dell'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.4 la gestione dei rifiuti sovvalli deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.5 i rifiuti sovvalli in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento. Qualora i materiali ottenuti risultino conformi a quanto previsto dal punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al d.m. 5 febbraio 1998, l'attività di recupero degli stessi è disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. 22/97;

2.6 il produttore e/o detentore dei rifiuti sovvalli è tenuto, per quanto applicabile, alla tenuta dei registri di carico e scarico in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore catasto.

[BUR2002016]

D.G.R. 2 LUGLIO 2002 – N. 7/9652

Ditta Centroedile Vimercate s.p.a. con sede legale in Vimercate (MI) via Vittorio Emanuele II, 1. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto

sito in Comune di Vimercate (MI) – via Trezzo n. 890 e contestuale presa d'atto della rinuncia alla realizzazione di varianti sostanziali. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare alla Ditta Centroedile Vimercate s.p.a. con sede legale in Vimercate (MI) – via Vittorio Emanuele II n. 1, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di (D15) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Vimercate (MI) – via Trezzo n. 890, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o danno dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 6 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone il comune e l'A.R.P.A. competenti per territorio;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di rideterminare in € 8366,22 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 relativo a:

– deposito preliminare di 54 mc di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento e destinati allo smaltimento definitivo, pari a € 8366,22;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata ed in atti regionali;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al comune di Vimercate;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Moroni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ov-

vero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Centroedile Vimercate s.p.a.

Sede legale: via Vittorio Emanuele II, 1 – Vimercate (MI)

Sede impianto: via Trezzo, 890 – Vimercate (MI)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto è di circa 60 mq, è censita al NCTR del comune di Vimercate al foglio 45 mappa n. 39, che è stata concessa in locazione alla Ditta con un contratto di affitto valevole fino al 31 dicembre 2005;

1.2 la suddetta area ricade in zona «F2 – impianti e servizi generali per le zone destinate ad insediamenti produttivi» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente del comune di Vimercate;

1.3 vengono effettuate operazioni di smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da imballaggi in più materiali (carta, cartone, legname, polietilene, cartongesso, latte vuote ecc.) provenienti da terzi e prodotti nel corso di lavorazioni edili quali demolizioni, scavi ecc.;

1.4 il deposito preliminare in attesa di smaltimento avviene con le seguenti modalità:

- scarico dei rifiuti direttamente, o mediante pala meccanica, dagli automezzi utilizzati per il trasporto in tre cassoni da 18 mc cadauno;

- movimentazione dei cassoni utilizzati per il deposito preliminare e successivo avvio allo smaltimento in discarica.

L'area risulta impermeabilizzata e provvista di sistemi per la raccolta di eventuali percolati nell'area stessa.

I cassoni sono provvisti di chiusura ermetica per evitare il dilavamento dei materiali stoccati dalle precipitazioni atmosferiche;

1.5 i quantitativi autorizzati sono i seguenti:

- messa in deposito preliminare 54 mc di rifiuti speciali non pericolosi da inviare allo smaltimento definitivo;

1.6 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili e destinati allo smaltimento (D15) sono i seguenti, così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE: 150106.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 in deroga all'art. 9 del d.lgs. 22/97, possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;

- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;

- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale

polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

- deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

- partite, quantità, codici C.E.R. dei rifiuti miscelati;

- esiti delle prove di miscelazione;

- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;

- i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali o totali dell'impianto;

2.5 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.6 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.7 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.8 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.9 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco.

[BUR2002017]

[5.3.5]

D.G.R. 2 LUGLIO 2002 – N. 7/9655

Ditta Dipharma Francis s.p.a., con sede legale in Bollate (fraz. Baranzate di Bollate), via Bissone, n. 5. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D10) di rifiuti speciali pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo, svolte presso l'impianto sito in Caronno Pertusella (VA), via Origgio, n. 23. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come successivamente modificato;

- la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;

- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

- il decreto del Ministero dell'Ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta Dipharma Francis s.p.a., con sede legale in Bollate (fraz. Baranzate di Bollate), via Bissone, n. 5, ha inoltrato istanza in atti regionali n. 1510 del 17 gennaio 2002, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D10) di rifiuti speciali pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo, svolte presso l'impianto sito in Caronno Pertusella (VA), via Origgio, n. 23;

Richiamate le dd.g.r. n.:

- 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99», come integrata con d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

- 6/29623 del 1 luglio 1997, avente per oggetto: «Ditta Laporte Organics Francis s.p.a. - Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sito in Caronno Pertusella (VA), via Origgio n. 23. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- 6/36946 del 19 giugno 1998, avente per oggetto: «Ditta Laporte Organics Francis s.p.a. d.g.r. n. 29623 dell'1 luglio 1997 autorizzazione all'esercizio di un impianto di incenerimento di rifiuti speciali pericolosi nell'insediamento produttivo ubicato in Caronno Pertusella (VA) via Origgio n. 23. Proroga alla realizzazione di modifiche impiantistiche. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

Richiamato il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti n. 13749 del 11 giugno 2001, avente per oggetto: «Preso atto della trasformazione societaria e della variazione della sede legale, tale per cui titolare dell'autorizzazione di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sito in Caronno Pertusella (VA) via Origgio n. 23, di cui alle dd.g.r. 1 luglio 1997, n. 29623 e 19 giugno 1998 n. 36946 deve intendersi la ditta Dipharma Francis s.p.a., con sede legale in Bollate (fraz. Baranzate di Bollate), via Bissone, n. 5»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

a) la ditta, con l'istanza sopra citata, dichiara che l'impianto è conforme ai disposti contenuti nel d.m. n. 124 del 25 febbraio 2000;

b) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

c) l'istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, e proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

d) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in € 220.010,64 ed è relativo a

- deposito preliminare di 210 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati alla termodistruzione, pari a € 65.073,57;

- impianto di termodistruzione avente una potenzialità di 600 Kg/h, pari a € 154.937,07;

e) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. 09971080156 del 19 febbraio 1996, avente per oggetto: produzione... prodotti chimici...;

f) con certificato della CCIAA di Milano prot. n. CER/134114/2001/EMI0085 del 15 novembre 2001 è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 10 della legge 3 maggio 1965, n. 575;

g) la Provincia di Varese, con, atto dirigenziale n. 70591 del 19 giugno 2002, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione alla ditta Dipharma Francis s.p.a., con sede legale in Bollate (fraz. Baranzate di Bollate), via Bissone, n. 5, per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D10) di rifiuti speciali pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo, svolte presso l'impianto sito in Caronno Pertusella (VA), via Origgio, n. 23, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Varese, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88, è di competenza dell'ARPA;

6. di disporre che l'ARPA competente per territorio deve verificare che valori limiti alle emissioni, le metodiche di prelievo di analisi sono conformi ai disposti definiti dal d.m. 25 febbraio 2000 n. 124;

7. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. di determinare in € 220.010,64 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Dipharma Francis s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo a:

- deposito preliminare di 210 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati alla termodistruzione, pari a € 65.073,57;

- impianto di termodistruzione avente una potenzialità di 600 Kg/h, pari a € 154.937,07;

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999. Contestualmente all'accettazione della garanzia di cui sopra verrà svincolata quella accettata con nota n. 18500 del 2 luglio 2001;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Dipharma Francis s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Varese, al comune di Caronno Pertusella (VA) e all'ARPA.

Il segretario: Moroni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ov-

vero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Dipharma Francis s.p.a.

Sede legale: Bollate (fraz. Baranzate di Bollate), via Bissone, n. 5

Ubicazione impianto: Caronno Pertusella (VA), via Origgio, n. 23

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

a) L'impianto è autorizzato al deposito temporaneo (D15) e alla termodistruzione (D10) di rifiuti speciali pericolosi derivanti dal proprio ciclo produttivo così catalogati come da C.E.R.: 070701 - 070704 - 070708;

b) il quantitativo massimo di rifiuti trattati presso l'impianto di termodistruzione è pari a 600 Kg/h corrispondenti ad un quantitativo annuo pari a 3.800 tonnellate circa;

c) i rifiuti da avviarsi all'incenerimento vengono stoccati in serbatoi aventi un volume utile pari a 210 mc.

2. Prescrizioni:

2.1 Le operazioni di deposito temporaneo devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi in serbatoio deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito;

2.3 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti per territorio;

2.4 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competente. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.5 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.6 i reflui alimentati all'impianto di incenerimento devono costituire una miscela il più possibile omogenea e di tale miscela devono essere conosciute le caratteristiche chimico fisiche, da conservare agli atti per le autorità di controllo;

2.7 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

2.8 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF territorialmente competenti;

2.9 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;

2.10 la camera di combustione deve essere gestita nel rispetto di quanto contenuto alla lettera G dell'allegato 1 del d.m. 124 del 25 febbraio 2000;

2.11 le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;

2.12 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2002018]

[5.3.5]

D.G.R. 5 LUGLIO 2002 - N. 7/9698

Ditta Ecoter s.p.a. con sede legale in Milano - via Q. Sella n. 4. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in Comune di Legnano (MI) - Strada vicinale per Dairago ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 6 del d.P.R. 203/88

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la Ditta Ecoter s.p.a. con sede legale in Milano - via Q. Sella n. 4, alla realizzazione dell'impianto in Comune di Legnano (MI) - Strada vicinale per Dairago ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui al presente atto previo accertamento da parte della Provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale *ex lege* 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come, definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di demandare il controllo degli adempimenti prescritti, ai sensi del d.P.R. 203/88, nell'allegato B del presente provvedimento all'ente Responsabile del Servizio di Rilevamento competente per territorio;

8. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune e l'A.R.P.A. competenti per territorio;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

10. di determinare in € 546.807,09 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 relativo a:

– messa in riserva di 32.500 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari a € 503.425,00;

– recupero e trattamento di un quantitativo massimo di 23.750 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 37.184,89;

– deposito preliminare di 40 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento definitivo, pari a € 6.197,20;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al comune di Legnano ed all'A.R.P.A. competente per territorio;

12. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 10., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il segretario: Moroni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Ecoter s.p.a.

Sede legale: via Q. Sella n. 4 – Milano

Sede impianto: Strada vicinale per Dairago – Legnano (MI)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 la superficie totale dell'impianto è di 43.818 mq, è censita al NCTR del comune di Legnano al foglio 47 mappali nn. 91 – 92 – 93 – 94 – 113 – 114 – 115 – 129 – 153 – 154 – 155 – 156 e risulta di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «E1 agricola» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG approvato nel comune di Legnano;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

– messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

– raggruppamento preliminare (D13), ricondizionamento preliminare (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a) deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi effettuato in contenitori per un quantitativo massimo pari a 40 mc;

b) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli per un quantitativo massimo pari a 32.500 mc;

c) raggruppamento e ricondizionamento a mezzo di selezione, frantumazione e recupero di materiali inerti provenienti da demolizioni stradali, edilizie e da escavazioni;

d) recupero di materiale inerte da utilizzare per sottofondi stradali, per rilevati, per riempimenti di scavi infrastrutturali etc;

1.5 gli elementi fondamentali dell'unità di trattamento sono:

a) tramoggia di alimentazione e alimentatore del tipo a carrello;

b) prima vagliatura mediante vibrovaglio sgrossatore per separare la frazione terrosa e i materiali fini;

c) frantumazione, costituita da mulino ad urto in cui si realizza la demolizione del materiale grossolano ed il distacco delle parti eterogenee (legno, ferro), seguita da estrattore a carrello orizzontale;

d) depolverazione del materiale frantumato, tramite tunnel costituente camera di calma e apparecchiatura di abbattimento delle polveri;

e) deferrizzazione in due stadi mediante elettrocalamita e separatore a magneti permanenti per la estrazione delle parti ferrose grossolane e fini;

f) vagliatura in vaglio vibrante a più piani per la separazione delle parti leggere (carta, legno, plastica) e delle parti grossolane (dimensioni > 70 mm) dalla frazione inerte che verrà classificata in tre granulometrie: 0-30 mm, 30-70 mm, 0-70 mm;

g) vagliatura del materiale (0-30 mm) mediante vaglio vibrante a più piani per la ulteriore classificazione nelle granulometrie: 0-6 mm, 6-15 mm, 15-30 mm;

h) nastri di trasporto colleganti le varie apparecchiature di lavoro ed i cumuli di stoccaggio e relative incastellature di sostegno;

i) contenitori metallici per i materiali da avviare ad altre lavorazioni o allo smaltimento definitivo;

l) box per la sala quadri e consolle per il comando e il controllo dell'impianto, quadro sinottico per la visualizzazione dell'unità di trattamento con led di segnalazione di funzionamento delle singole macchine;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto è pari a 23.750 t/anno (pari a 95 t/die);

1.7 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili e trattabili sono i seguenti, così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

010102 – 010308 – 010399 – 010408 – 010410 – 010413 – 020402 – 170101 – 170102 – 170103 – 170202 – 170302 – 170504 – 170802 – 170904 – 200102; relativamente ai codici generici terminanti in .99 ed al codice 020402, possono essere ritirati solo se rispettano l'eluato dell'all. III del d.m. 5 febbraio 1998; sono esclusi dal trattamento i rifiuti costituiti da fanghi (C.E.R. 010413);

2. Prescrizioni

2.1 di fare proprie le seguenti prescrizioni dettate dal comune di Legnano, in sede di Conferenza di Servizi:

– deve essere realizzato uno svincolo a rotatoria con diametro esterno non inferiore a mt. 32 di collegamento tra la via Biella e la strada di accesso all'impianto;

– deve essere realizzata la via di accesso all'impianto con pavimentazione della sede veicolare asfaltata;

– deve essere realizzata opportuna schermatura vegetale sul perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto e deve essere mantenuto il valore limite di emissione in classe V (d.p.c.m. 14 novembre 1997), come previsto dal Piano comunale di azzonamento acustico del comune di Legnano adottato con atto deliberativo del Consiglio comunale n. 8 in data 5 febbraio 2002;

– deve essere realizzato il recapito alla fognatura comunale prima dell'attivazione dell'impianto;

– deve essere trasmessa agli Enti la dichiarazione di non contaminazione del sito, assentita dall'ARPA competente;

2.2 le operazioni di cui al presente atto devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori,
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.3 non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;

2.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

ALLEGATO B

0. INDICE

1. Identificazione della ditta
2. Prodotti, materie prime
3. Descrizione impianto
4. Emissioni ed impianti di abbattimento
5. Prescrizioni specifiche
6. Scheda delle prescrizioni di carattere generale

1. Identificazione della ditta

Ragione Sociale: Ecoter s.p.a.

Sede legale: via Quintino Sella, 4 - Milano.

Indirizzo: via vicinale per Dairago nel comune di Legnano (MI).

Settore di appartenenza: Servizi tecnologici di pubblica utilità.

Fasc. 33721/56469/00.

La ditta chiede di essere autorizzata alla costruzione di un impianto destinato alla attività dimessa a riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti inerti.

2. Produzione, materie prime

Tipologia del rifiuto: i rifiuti ritirabili sono classificati in codici CER e riferibili alle categorie degli inerti (materiali edili di risulta dalle demolizioni).

Per approfondimenti vedi allegato A.

Quantitativi di rifiuti trattati: l'impianto è dimensionato per una potenzialità massima di 95 t/die di materiale in ingresso.

Per approfondimenti vedi allegato A.

Prodotti: i prodotti al termine del processo sono finalizzati ad un riciclo nelle grandi opere infrastrutturali (es: sottoponti stradali, calcestruzzi, reinterri reti tecnologiche ecc.).

Per approfondimenti vedi allegato A.

Sostanze in deposito: vedi allegato A.

3. Descrizione dell'impianto

L'impianto di selezione e frantumazione è costituito dalle seguenti strutture:

- 1 tramoggia di carico
- 1 frantumatore
- 1 sistema abbattitore polveri
- 1 vagliatore grossolano
- 1 vagliatore fine
- deferrizzatore magnetico
- nastri trasportatori
- contenitori metallici/box
- strutture accessorie

Per approfondimenti vedi allegato A.

Fasi lavorative:

- conferimento materiale in ingresso
- preselezione
- frantumazione
- deferrizzazione
- vibrovagliatura a più piani
- vagliatura fine
- stoccaggio del rifiuto trattato

Per approfondimenti vedi allegato A.

4. Emissioni ed impianti di abbattimento

E1

Provenienza: mulino frantumatore

Portata massima (Nm³/h): a tiraggio naturale

Temperatura (°C): ambiente

Inquinanti: polveri

Impianto di abbattimento: camera di calma in tessuto juta abbinato a ugelli spruzzatori

Tipo: camera di calma in tessuto

Tipologia materiale: juta

5. Prescrizioni specifiche

Attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti

Stoccaggio, movimentazione, frantumazione e riciclaggio di materiali lapidei ed inerti in genere provenienti da:

- materiali provenienti dall'attività estrattiva, cave, limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli di dimensioni eccedenti non commercializzabili;

- materiali di risulta da scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia);

- demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci, esenti da amianto);

- rimozione di platee o fondazioni stradali non riciclabili nella bitumatura;

- sottoprodotti e scarti delle industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati;

- sfridi provenienti dalla lavorazione del marmo e del granito;

- scorie, terre e sabbie di fonderia;

- materiali assimilabili a quelli precedentemente descritti.

Tutte le materie prime utilizzate devono essere esenti da amianto o altre sostanze pericolose o ritenute tali dalle normative vigenti.

Ciclo tecnologico tipo:

Sommatoria descrizione:

- accumulo delle materie prime;
- cernita dei materiali estranei (legno e plastica);
- frantumazione, riduzione volumetrica;
- deferrizzazione;
- vagliatura;
- accumulo del prodotto finito.

Emissioni ed impianti di contenimento delle emissioni: le emissioni in atmosfera, costituite da polveri, sono prodotte in tutte le fasi del ciclo produttivo, e principalmente nella movimentazione dei materiali nella frantumazione e nella vagliatura.

Prescrizioni relative alle emissioni ed agli impianti di abbattimento: emissioni di polveri nella manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti.

Si applica quanto previsto dall'allegato 6 del d.m. 12 luglio 1990, e più precisamente la ditta dovrà attenersi a quanto segue:

a) manipolazione e produzione di sostanze polverulente (Allegato 6, punto 6.2 del d.m. 12 luglio 1990)

Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere incapsulate. Se non è possibile ottenere una tenuta di polvere ermetica, soprattutto nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un impianto di depolverazione.

Qualora venga utilizzato un impianto di depolverazione a mezzo filtrante (filtri a maniche o tasche) o ad umido (torre di lavaggio, scrubber), dovrà essere rispettato, all'emissione, il valore limite di 20 mg/m³, ed il quantitativo orario di inquinante emesso non dovrà essere superiore a 0,5 Kg/h per ogni punto di emissione.

In alternativa al convogliamento dell'emissione ed al successivo abbattimento, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano (ad es. materiali provenienti da cava o comunque ad alto tasso di umidità naturale ed esenti da calce o cemento), un sistema di nebulizzazione di acqua.

Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il sistema adottato (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.

Il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi di ugelli nebulizzatori, e richiedere l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

b) Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente (Allegato 6, punto 6.3 del d.m. 12 luglio 1990)

Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad una apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antiventivo alte almeno 300 mm.

I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione di acqua.

L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione di acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).

Nel caso in cui venga utilizzato un impianto di depolverazione a mezzo filtrante (filtri a maniche o tasche) o ad umido (torre di lavaggio, scrubber), dovrà essere rispettato, all'emissione, il valore limite di 20 mg/m³, ed il quantitativo orario di inquinante emesso non dovrà essere superiore a 0,5 Kg/h per ogni punto di emissione.

Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o in presenza di eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).

c) Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti (Allegato 6, punto 6.4 e punto 6.5 del d.m. 12 luglio 1990)

Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, devono essere prese in considerazione le seguenti misure:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, ad es. con stuoie;
- manti erbosi;
- costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che comunque devono risultare efficaci.

Nel caso di materiali ad alta percentuale di umidità (materiali provenienti da cava), non è necessario adottare una delle misure di cui alle lettere a), b) o c), ma le soluzioni possono essere scelte tra quelle descritte alle lettere successive.

Il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;
- dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria;

- le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio ed a regime

La Ditta, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al comune ed all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Modalità e controllo delle emissioni

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato ed all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente, la quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa A.R.P.A.

Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza biennale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora fosse necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione al comune interessato ed all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.

I referti analitici relativi alle suddette autorizzazioni dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Metodologia analitica

Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³,
- portata di aeriforme espressa in Nm³/h,
- temperatura di aeriforme in °C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

[BUR2002019]

[5.3.5]

D.G.R. 26 LUGLIO 2002 - N. 7/9961

Ditta Meck s.r.l. con sede legale in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1. Modifica dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/8890 del 24 aprile 2002 avente per oggetto: «Ditta Meck s.r.l. con sede legale in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1 all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e/o recupero di

rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22». Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di modificare l'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/8890 del 24 aprile 2002, rilasciata alla ditta Meck s.r.l. disponendo l'integrazione dei seguenti codici CER al punto 1.1 dell'Allegato A: 010408 020103 020104 020107 020199 020203 020304 020501 020601 020704 030101 030105 030199 030301 030307 030308 030310 030399 040108 040109 040199 040221 040222;

2. di confermare integralmente, per quanto non modificato, le condizioni e le prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 8890/02;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

5. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo e al comune di Treviolo.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020110]

[2.1.0]

D.G.R. 16 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10282

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (REG. (CEE) n. 2158/92) - 71° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 16 ottobre 2001 n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 3.4.6.2 «Difesa del patrimonio boschivo dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche»;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 27 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, in particolare l'articolo 6;

Vista la Decisione della Commissione Europea C (2002) 2039 def./3 del 6 giugno 2002 che approva il «Programma inteso a migliorare la protezione delle foreste contro gli incendi in Italia nel quadro dell'azione comunitaria istituita per la protezione delle foreste contro gli incendi nell'anno 2002» presentato dal governo italiano in data 25 ottobre 2001, e concede un contributo di € 1.973.648,00 a valere su un ammontare di costi ammissibili pari a € 4.392.003,00;

Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2842 del 18 giugno 2002, di trasmissione della Decisione della Commissione Europea, con la quale si specifica che la quota parte di risorse assegnata alla Regione Lombardia per l'attuazione del sopra richiamato programma, come da tabella allegata al programma oggetto della Decisione comunitaria, ammonta a € 296.255,00 a cui concorrono per € 148.127,00, risorse comunitarie e per € 148.128,00 risorse statali, e si invita nel contempo la Regione stessa, nelle more dell'approvazione del provvedimento del Ministero del Tesoro che stanziava la quota parte nazionale del cofinanziamento, a intraprendere sollecitamente le azioni relative all'attuazione dei progetti consistenti in corsi di formazione, realizzazione di un collegamento satellitare e acquisto di mezzi di prevenzione;

Vista la nota prot. M1.2002.0021977 del 29 luglio 2002 della Direzione Generale Agricoltura con cui si richiede di disporre il necessario atto di variazione di bilancio, con l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa per l'iscrizione delle somme di cui alla sopra citata Decisione;

Considerato che le risorse assegnate sono da attribuire all'obiettivo gestionale 3.4.6.2, di cui sopra, previsto dal D.P.E.F.R. collegato all'obiettivo specifico 3.4.6 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali», di cui all'UPB 2.3.4.6.2.38;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.91 «Assegnazioni per promozione e servizi in agricoltura» sono istituiti:

- il capitolo 2.1.91.5935 «Assegnazioni della CE per l'attuazione del programma inteso a migliorare la protezione delle foreste contro gli incendi boschivi nel quadro dell'azione comunitaria istituita per la protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 2002» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 148.127,00;

- il capitolo 2.1.91.5936 «Assegnazioni statali per l'attuazione del programma inteso a migliorare la protezione delle foreste contro gli incendi boschivi nel quadro dell'azione comunitaria istituita per la protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 2002» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 148.128,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, UPB 2.3.4.6.2.38 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali» sono istituiti:

- il capitolo 2.3.4.6.2.38.5937 «Cofinanziamento CE per l'attuazione del programma inteso a migliorare la protezione delle foreste contro gli incendi boschivi nel quadro dell'azione comunitaria istituita per la protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 2002» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 148.127,00;

- il capitolo 2.3.4.6.2.38.5938 «Cofinanziamento statale per l'attuazione del programma inteso a migliorare la protezione delle foreste contro gli incendi boschivi nel quadro dell'azione comunitaria istituita per la protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 2002» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 148.128,00;

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi del-

l'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020111]

[3.2.0]

D.G.R. 16 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10300

Revoca dell'accreditamento di servizi per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti tossicodipendenti a Costa Serina (BG) gestiti dalla Cooperativa Sociale AEPER con sede legale in via L. Pollack 12, Bergamo

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 116, che ha previsto l'istituzione dell'Albo regionale degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- il d.m. sanità 19 febbraio 1993 - Atto di Intesa tra lo Stato e le Regioni - che ha definito i criteri per il riconoscimento e il convenzionamento delle comunità terapeutiche per la tossicodipendenza;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

- la d.g.r. 23 maggio 1997, n. 28738, che ha recepito del d.m. 19 febbraio 1993, per quanto concerne la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione all'Albo degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- la d.g.r. 17 ottobre 1997, n. 31735, che ha accreditato provvisoriamente gli Enti gestori di servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nelle more della definizione dei criteri di accreditamento definitivo;

- la d.g.r. 12 marzo 1999, n. 41878, che ha definito i requisiti e le modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

Vista la d.g.r. 18 gennaio 2002, n. 7775 che - tra l'altro - accredita due servizi per il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti gestite a Costa Serina dalla Cooperativa Sociale AEPER con sede legale in via Pollack 12 - Bergamo, e più precisamente la Comunità La Petta sita in via Petta 3 - Costa Serina per 8 posti per il Centro Diurno Psicoergoterapico e per otto posti per la Comunità Psicoergoterapica;

Preso atto della comunicazione del 1° luglio 2002 della Cooperativa medesima relativa alla cessata attività dei sopracitati servizi;

Preso atto della delibera della ASL di Bergamo del 1° agosto 2002, n. 998 che revoca l'autorizzazione al funzionamento / accreditamento ai due servizi in questione;

Ritenuto di dover prendere atto di tale revoca;

Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal Registro regionale dei servizi accreditati per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti tossicodipendenti dei due servizi in questione;

Visti

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale» (4° provvedimento 2001);

Stabilito di dover procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare;

Stabilito di dover procedere alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto della revoca dell'autorizzazione al funzionamento disposta con delibera ASL di Bergamo 1° agosto

2002 dei servizi per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti tossicodipendenti gestiti dalla Cooperativa Sociale AEPER con sede legale in via L. Pollack, 12 - Bergamo:

• Centro Diurno Psicoergoterapico sito c/o Comunità La Petta, via Petta, 3 - Costa Serina, otto posti autorizzati/accreditati,

• Comunità Psicoergoterapica sita c/o Comunità La Petta, via Petta, 3 - Costa Serina, otto posti autorizzati /accreditati;

2. di procedere alla revoca dell'accreditamento disposto con d.g.r. 7775/2002 dei due servizi sopracitati;

3. di procedere alla cancellazione dei servizi di cui al punto 1. dal Registro regionale dei servizi accreditati per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

4. di procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare e al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione.

Il segretario: Sala

[BUR20020112]

[3.2.0]

D.G.R. 16 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10301

Variazione dell'accreditamento della Comunità Terapeutico Riabilitativa per tossicodipendenti sita in via Bagni Nuovi - Valdidentro (SO), gestita dalla Fondazione Exodus - viale Marotta 18/20 - Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 116, che ha previsto l'istituzione dell'Albo regionale degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- il d.m. sanità 19 febbraio 1993 - Atto di Intesa tra lo Stato e le Regioni - che ha definito i criteri per il riconoscimento e il convenzionamento delle comunità terapeutiche per la tossicodipendenza;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

- la d.g.r. 23 maggio 1997, n. 28738, che ha recepito del d.m. 19 febbraio 1993, per quanto concerne la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione all'Albo degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- la d.g.r. 17 ottobre 1997, n. 31735, che ha accreditato provvisoriamente gli Enti gestori di servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nelle more della definizione dei criteri di accreditamento definitivo;

Vista la d.g.r. 12 marzo 1999, n. 41878 «Definizione dei requisiti e delle modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti»;

Vista la d.g.r. 18 gennaio 2002, n. 7775 che - tra l'altro - accredita la Comunità Gruppo Exodus - via Bagni Nuovi - Valdidentro (SO) gestita dalla Fondazione Exodus - viale Marotta 18/20 - Milano per 12 posti di Comunità Ergoterapica;

Vista la comunicazione della Fondazione Exodus del 27 maggio 2002;

Preso atto della delibera dell'ASL di Sondrio 27 giugno 2002, n. 728 concernente l'aumento della capacità ricettiva da 12 a 15 posti della Comunità Gruppo Exodus - via Bagni Nuovi - Valdidentro, correttamente indicata come Psicoergoterapica (SO) gestita dalla Fondazione Exodus - viale Marotta 18/20 - Milano;

Dato atto che per mero errore materiale la tipologia di servizio accreditata con d.g.r. è stata Comunità Ergoterapica in luogo di Comunità Psicoergoterapica;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica della tipologia di servizio accreditata con d.g.r. 7775/2001 e di recepire la delibera dell'ASL di Sondrio 728/2002;

Visti:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

– la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale» (4° provvedimento 2001);

Stabilito di dover procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare, nonché alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di rettificare l'accreditamento concesso alla Comunità Gruppo Exodus – via Bagni Nuovi – Valdidentro (SO) gestita dalla Fondazione Exodus – viale Marotta 18/20 – Milano con d.g.r. 7775/2002 per quanto riguarda la tipologia del servizio offerto: Comunità Psicoergoterapica (invece di Ergoterapica) con tariffa giornaliera pari a € 38,89, a decorrere dal 18 gennaio 2002;

2. di modificare la capacità recettiva della Comunità Psicoergoterapica di cui al punto 1), accreditandola per quindici posti, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;

3. di confermare la non disponibilità ad accogliere minori figli di tossicodipendenti né utenti con patologia psichiatrica associata da parte della struttura in questione;

4. di vincolare l'ente gestore del servizio accreditato all'accettazione della tariffa e all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

5. di stabilire che l'ASL di Sondrio debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

6. di inserire il servizio in questione nel Registro Regionale dei servizi accreditati per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

7. di procedere alla comunicazione del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione e alla competente Commissione Consiliare.

Il segretario: Sala

[BUR20020113]

[3.2.0]

D.G.R. 16 SETTEMBRE 2002 – N. 7/10304

Accreditamento del Centro Socio Educativo «Stella Polare» con sede in Milano (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il Centro Socio Educativo «Stella Polare» con sede in Milano via Soperga 39, per n. 7 posti con la tariffa giornaliera di € 22,21, per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'A.S.L. di Milano Città;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che l'ente gestore con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto è obbligatoriamente tenuto, a seguito dell'accettazione delle tariffe stabilite, a praticare effettivamente rette al netto del finanziamento riconosciuto;

4. di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A della d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925 (omissis);

5. di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di censire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni

accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020114]

[3.2.0]

D.G.R. 16 SETTEMBRE 2002 – N. 7/10305

Accreditamento della Comunità Terapeutico Riabilitativa per tossicodipendenti «Kairos» sita in via Lacchiaduro, n. 22 a Cisano Bergamasco, gestita dalla Famiglia Nuova Cooperativa a r.l., con sede legale in Strada Statale 235, n. 13-bis – Crespatica (LO) e contestuale revoca dell'accreditamento alla Comunità Pedagogico riabilitativa residenziale per tossicodipendenti denominata «San Gallo» sita in San Giovanni Bianco c/o santuario Madonna della Costa, gestita dalla medesima cooperativa

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

– d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 116, che ha previsto l'istituzione dell'Albo regionale degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

– il d.m. sanità 19 febbraio 1993 – Atto di Intesa tra lo Stato e le Regioni – che ha definito i criteri per il riconoscimento e il convenzionamento delle comunità terapeutiche per la tossicodipendenza;

– il d.P.R. 1,4 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

– la d.g.r. 23 maggio 1997, n. 28738, che ha recepito del d.m. 19 febbraio 1993, per quanto concerne la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione all'Albo degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

– la d.g.r. 17 ottobre 1997, n. 31735, che ha accreditato provvisoriamente gli Enti gestori di servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nelle more della definizione dei criteri di accreditamento definitivo;

Vista la d.g.r. 12 marzo 1999, n. 41878 «Definizione dei requisiti e delle modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti»;

Vista la richiesta di autorizzazione e accreditamento presentata all'ASL di Bergamo il 7 febbraio 2002 da parte della Famiglia Nuova Cooperativa a r.l., con sede legale in Strada Statale 235, n. 13-bis – Crespatica (LO) per la Comunità Terapeutico Riabilitativa per tossicodipendenti «Kairos» sita in via Lacchiaduro, n. 22 a Cisano Bergamasco;

Preso atto della delibera dell'ASL di Bergamo 14 giugno 2002, n. 756 concernente l'autorizzazione al funzionamento della struttura in questione e il parere positivo all'accreditamento della stessa;

Preso atto che con la medesima delibera l'ASL di Bergamo procede alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento della Comunità Pedagogico riabilitativa residenziale per tossicodipendenti denominata «San Gallo» sita in San Giovanni Bianco c/o Santuario Madonna della Costa, gestita dalla Famiglia Nuova Cooperativa a r.l., con sede legale in Strada Statale 235, n. 13-bis – Crespatica (LO) a seguito di cessata attività;

Stabilito di procedere alla iscrizione nel registro regionale dei servizi accreditati per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti tossicodipendenti della Comunità Terapeutico Riabilitativa per tossicodipendenti «Kairos» sita in via Lacchiaduro, n. 22 a Cisano Bergamasco e alla cancellazione del-

la Comunità Pedagogico riabilitativa residenziale per tossicodipendenti denominata «San Gallo» sita in San Giovanni Bianco;

Ritenuto di dover prendere atto del parere dell'ASL di Bergamo e di procedere all'accreditamento della struttura in questione e alla revoca dell'accreditamento della Comunità Pedagogico riabilitativa residenziale per tossicodipendenti denominata «San Gallo» sita in San Giovanni Bianco c/o Santuario Madonna della Costa, accreditamento disposto con d.g.r. 18 gennaio 2002, n. 7775;

Visti:

– il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

– la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale» (4° provvedimento 2001);

Stabilito di dover procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare, nonché alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di accreditare la Comunità Terapeutico Riabilitativa per tossicodipendenti «Kairos», sita in via Lacchiaduro, n. 22 a Cisano Bergamasco, gestita dalla Famiglia Nuova Cooperativa a r.l., con sede legale in Strada Statale 235, n. 13-bis – Crespiatica (LO), per ventitre posti dell'area terapeutico riabilitativa: comunità psicoergoterapica, con tariffa giornaliera pari a € 38,89, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;

2. di prendere atto che detta comunità può accogliere tossicodipendenti con patologia psichiatrica associata e non può accogliere soggetti minori figli di tossicodipendenti;

3. di disporre la revoca dell'accreditamento disposto con d.g.r. 7775/2002 alla Comunità Pedagogico riabilitativa residenziale per tossicodipendenti denominata «San Gallo» sita in San Giovanni Bianco c/o Santuario Madonna della Costa, gestita dalla Famiglia Nuova Cooperativa a r.l., con sede legale in Strada Statale 235, n. 13-bis – Crespiatica (LO);

4. di vincolare l'ente gestore del servizio accreditato all'accettazione della tariffa e all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

5. di stabilire che l'ASL di Bergamo debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

6. di inserire il servizio oggetto del presente accreditamento nel Registro Regionale dei servizi accreditati per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

7. di cancellare da detto Registro la Comunità Pedagogico riabilitativa residenziale per tossicodipendenti denominata «San Gallo» sita in San Giovanni Bianco c/o santuario Madonna della Costa, gestita dalla Famiglia Nuova Cooperativa a r.l., con sede legale in Strada Statale 235, n. 13-bis – Crespiatica (LO);

8. di procedere alla comunicazione del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione e al Consiglio Regionale.

Il segretario: Sala

[BUR20020115]

[5.3.2]

D.G.R. 16 SETTEMBRE 2002 – N. 7/10316

Determinazione dei criteri di cui al 2° comma dell'art. 11 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava», relativi al progetto degli ambiti territoriali estrattivi, in attuazione del comma 5-bis dell'art. 11. (Rif. Obiettivo Gestionale 9.8.2.1 del P.R.S.)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»;

Visto il 2° comma dell'art. 11 della citata l.r. 14/98, ove è previsto che la giunta regionale determini i criteri per la redazione dei progetti degli ambiti territoriali estrattivi;

Visto il successivo comma 5-bis del medesimo articolo, ove viene stabilito che l'effetto degli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 11 decorre dal 31 luglio 2002 e pertanto si rende necessario provvedere alla determinazione dei criteri citati al punto precedente;

Visto il 1° comma dell'art. 34 della l.r. 14/98, il quale, tra l'altro, determina che «nel caso di argomenti d'ordine generale, al Comitato tecnico consultivo per le attività estrattive di cava, partecipano i Presidenti delle Consulte Provinciali, o loro delegati»;

Dato atto che, in conseguenza di quanto riportato al precedente punto, ai fini dell'espressione del parere da parte del Comitato di cui sopra, nella seduta deliberante del 31 luglio 2002, sono state convocate, con nota prot. n. 17380 dell'11 luglio 2002, oltre agli altri membri del Comitato, tutte le amministrazioni provinciali lombarde;

Visto il parere n. 1754 del 31 luglio 2002 del Comitato tecnico consultivo per le attività estrattive di cava, di cui all'art. 34 della l.r. 14/98, favorevole ai criteri in argomento, così come riportato nell'alleg. A) alla presente deliberazione;

Ritenuto di determinare i criteri di cui al 2° comma dell'art. 11 della l.r. n. 14/98, così come riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione;

Vista la l.r. 8 agosto 1998, n. 14;

Dato atto che la determinazione dei criteri in argomento rientra nell'Obiettivo Gestionale 9.8.2.1 del Programma Regionale di Sviluppo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di determinare i criteri di cui al 2° comma dell'art. 11 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, relativi ai progetti degli ambiti territoriali estrattivi, così come riportato nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO A

Criteria art. 11 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14

La legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, ha introdotto, all'art. 11, un nuovo strumento pianificatorio, la cui finalità è quella di avvicinare il regime dell'attività estrattiva di cava a quello dell'attività estrattiva di miniera, in modo che, pur all'interno di un regime autorizzatorio, dove il cavatore, per essere autorizzato all'attività di cava vera e propria, deve comunque avere la disponibilità dei terreni, l'individuazione e la progettazione di massima dell'ambito estrattivo può attribuire maggior certezza del permanere della destinazione estrattiva dell'area e permettere contestualmente il miglior coordinamento dei lavori di cava e di recupero ambientale, laddove più imprenditori lavorano nello stesso ambito.

L'articolo di legge, proprio in quanto disciplina uno strumento innovativo, senza esperienze precedenti nelle leggi regionali in materia ha sollecitato l'interesse sia degli imprenditori, sia degli enti locali interessati con la proposizione di alcuni quesiti di interesse generale, che hanno fatto ritenere utile la redazione di specifici criteri, al fine di chiarire le modalità di applicazione dell'art. 11.

Infatti, pur essendo state emanate alcune direttive nell'ambito di criteri per la predisposizione dei piani cave provinciali, approvati con d.g.r. n. 41714 del 26 febbraio 1999 e con d.g.r. n. 49320 del 31 marzo 2000, le prime esperienze relative alla progettazione dell'ambito hanno fatto nascere alcune perplessità che possono essere risolte con ulteriori criteri specifici.

Innanzitutto si osserva che le problematiche più complesse non riguardano le modalità tecniche di progettazione dell'ambito, i cui contenuti sono ben descritti nella norma stessa, bensì le procedure attraverso le quali devono essere avviate le iniziative dei privati e degli enti locali, nonché i rapporti con i proprietari dei terreni laddove l'attività estrattiva non sia intrapresa, tra tutti gli interessati, simultaneamente su tutto l'ambito.

Si ritiene pertanto che le procedure indicate nei criteri di

seguito predisposti possano essere utili a risolvere nel modo migliore le problematiche sino ad ora emerse nel contesto della prima applicazione dell'art. 11.

I soggetti interessati a richiedere l'autorizzazione alla coltivazione di una cava, all'interno di un ambito territoriale estrattivo, devono manifestare espressamente tale volontà alla Provincia, entro 30 giorni dalla data di esecutività del piano. Per i piani cave già approvati, il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione dei presenti criteri. Il progetto di gestione produttiva, dovrà essere presentato congiuntamente entro i successivi 90 giorni. In tale modo il soggetto proponente viene individuato quale soggetto interessato ai fini dell'attività estrattiva prevista dal piano cave in quell'ambito specifico.

Tale manifestazione di volontà ha anche l'effetto di qualificare chi l'ha resa come soggetto interessato ai fini del presente piano.

In caso di disaccordo o comunque di mancata presentazione congiunta da parte dei soggetti di cui al comma precedente, i soggetti interessati a richiedere l'autorizzazione ed anche tino solo di essi, possono richiedere alla Provincia di procedere alla redazione del progetto dell'ambito. In tal caso, la Provincia diffida i soggetti rimasti inattivi, o che abbiano presentato disgiuntamente progetti di gestione produttiva, alla partecipazione alla redazione di un unico progetto, assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, per la presentazione congiunta.

Nel caso di ulteriore inattività, la Provincia predispone d'ufficio il progetto di gestione dell'ambito, tenendo conto delle esigenze manifestate dai richiedenti e lo approva.

I soggetti che intendono richiedere l'autorizzazione alla coltivazione di una cava, all'interno di un ambito territoriale estrattivo e che non abbiano manifestato tale volontà nel termine di cui al secondo comma, sono tenuti a presentare un progetto di coltivazione di cava compatibile con il progetto dell'ambito approvato dalla Provincia, salva partecipazione al progetto in corso di redazione, qualora ciò non determini ritardo nella sua approvazione.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è rilasciata dalla Provincia, tenendo conto dell'esigenza di un'equilibrata attuazione delle previsioni pianificatorie relative alla quantità di produzione, onde garantire la presenza di materiale inerte per tutta la durata del piano.

Il costo sostenuto dalla Provincia per la progettazione del piano d'ambito sarà suddiviso fra le cave interne all'ambito, in relazione alla potenzialità estrattiva, prevista dal progetto dell'ambito estrattivo, di ognuna e il relativo pagamento verrà effettuato al rilascio delle singole autorizzazioni di cava.

[BUR20020116]

[4.3.0]

D.G.R. 20 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10363

Modalità e procedure di concessione dei contributi per il credito di soccorso in forma attualizzata ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge n. 122/2001

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che l'art. 16 comma 5 della legge 27 marzo 2001 n. 122 dispone che a decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, i contributi per il credito di soccorso sono concessi in forma attualizzata;

Viste le leggi:

- 24 maggio 1970 n. 364 «Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale»,
- 15 ottobre 1981 n. 590 «Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale»,
- 14 febbraio 1992 n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»;

Visto l'art. 70, 1° comma del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che trasferisce, tra l'altro, alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale nonché il comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. a giugno 1997 n. 143 di trasferimento, tra l'altro, alle regioni delle funzioni in materia di agricoltura;

Vista la l.r. 4 luglio 1998 n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4 comma 2 lett. H-ter di delega alle province, tra l'altro, delle attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche ed alle calamità naturali;

Preso atto dal dirigente proponente che:

- per dare attuazione in Lombardia dell'art. 16 comma 5 della legge n. 122/2001 sopra richiamata è necessario definire le modalità e procedure applicative nel rispetto della complessa normativa vigente in materia di credito di soccorso,
- sono stati sentiti in merito gli Istituti di credito più rappresentativi in Lombardia,
- sono state espletate specifiche riunioni tecniche con i funzionari delle amministrazioni provinciali al fine di predisporre il documento tecnico per l'applicazione in Lombardia dell'art. 16 comma 5 della legge n. 122/2001;
- è stato predisposto l'allegato «Modalità e procedure di concessione dei contributi per il credito di soccorso in forma attualizzata ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge n. 122/2001»;

Ritenuto dal dirigente proponente di proporre l'approvazione delle «Modalità e procedure di concessione dei contributi per il credito di soccorso in forma attualizzata ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge n. 122/2001», allegate parte integrante e sostanziale al presente atto composto di n. 4 pagine, al fine dare attuazione e di uniformare in Lombardia le modalità di concessione in forma attualizzata del credito di soccorso;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni; Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare le «Modalità e procedure di concessione dei contributi per il credito di soccorso in forma attualizzata ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge n. 122/2001», allegate parte integrante e sostanziale al presente atto composto di n. 4 pagine;
2. di dare atto che le disposizioni contenute nell'allegato di cui al precedente punto 1) saranno applicate a decorrere dalle assegnazioni per le calamità naturali dell'anno 2000 riconosciute dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO

Modalità e procedure di concessione dei contributi per il credito di soccorso in forma attualizzata ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge n. 122/2001

1. Premessa

1.1. *La legislazione per la erogazione dei contributi per il credito di soccorso*

La legge 185/92 «Nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale» prevede, tra l'altro, la concessione:

- prestiti, a tasso agevolato ad ammortamento quinquennale per la ricostruzione dei capitali di conduzione compreso il lavoro del coltivatore che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, mediante abbuono di quota parte (40%) del capitale mutuato (lettera c);
- prestiti quinquennali di esercizio e per il consolidamento delle rate operazioni di credito agrario prorogate (lettera d);
- concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, a tasso agevolato per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie danneggiate (lettera e); ad essi si applicano le disposizioni per le operazioni di credito agrario di miglioramento;
- prestiti quinquennali di esercizio a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari per la riduzione dei conferimenti e della produzione commercializzata (lettera f);

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985 dispone che i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari sono determinati per le operazioni di soccorso:

- operazioni assistite dal contributo e dal concorso pubblico negli interessi: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del Tesoro;
- prestiti fino 5 anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:

- per i coltivatori diretti: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero dei Tesoro,
- per le altre categorie: 35% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero dei Tesoro;
 - mutui decennali assistiti dal concorso pubblico negli interessi:
 - per i coltivatori diretti: 18% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del Tesoro,
 - per le altre categorie: 25% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del Tesoro.

Il Decreto del Ministero del Tesoro 21 dicembre 1994 dispone che:

- il tasso di riferimento sulle operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi è determinato dalla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o Rendistato) arrotondato ai 5 centesimi superiori;
- il parametro sopraindicato, reso noto dalla Banca d'Italia, è riferito al secondo mese precedente quello della stipula del contratto definitivo;
- al tasso di riferimento va aggiunta la commissione per oneri di intermediazione.

1.2. *La legislazione per la concessione in forma attualizzata dei contributi*

1.2.1. L'art. 16, comma 5, della legge 122/2001 ha stabilito che i contributi per il credito di soccorso sulle assegnazioni effettuate a partire dall'anno 2000, a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale di cui alla legge 185/92, sono comunque concessi in forma attualizzata.

1.2.2. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985 dispone che nelle operazioni di credito agrario di esercizio il tasso di attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi, corrisposto dalle Regioni agli Istituti ed agli Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, è pari al tasso di riferimento depurato della maggiorazione forfettaria.

1.3. *Garanzia sussidiaria del fondo interbancario*

I prestiti autorizzati ai sensi della legge n. 185/92 quando siano concessi in favore delle categorie indicate all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961 n. 454.

2. *Modalità applicative per l'attualizzazione dei contributi sul credito di soccorso*

2.1. *Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali*

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali, sarà concesso in una unica soluzione al momento della scadenza della prima rata semestrale posticipata di ammortamento.

L'ammortamento dei finanziamenti quinquennali rimane fissato in dieci semestralità costanti posticipate.

L'entrata in ammortamento dei prestiti, ai fini della concessione del concorso regionale, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data della loro erogazione, pertanto la prima rata del concorso pubblico andrà a scadere il primo giorno del semestre successivo all'entrata in ammortamento.

2.2. *Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui decennali*

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui decennali, compreso quelli dovuti per il periodo di ammortamento il cui tasso di riferimento è quello in vigore alla stipula del contratto condizionato e/o definitivo di mutuo, sarà concesso in una unica soluzione al momento della scadenza della prima rata semestrale posticipata di ammortamento.

L'ammortamento dei finanziamenti decennali rimane fissato in numero di semestralità costanti posticipate pari a venti detratte le semestralità, arrotondate per eccesso, occorse per il preammortamento.

L'entrata in ammortamento dei mutui, ai fini della erogazione del concorso regionale, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data della stipula definitiva, pertanto la prima rata del concorso pubblico andrà a scadere il primo giorno del semestre successivo all'entrata in ammortamento.

3. *L'agevolazione creditizia ed il concorso regionale sugli interessi*

A partire dalle avversità dell'anno 2000, i nulla-osta alla concessione dei prestiti – rilasciati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio mediante l'utilizzazione della modulistica predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura – riporteranno, oltre ai consueti elementi descrittivi ed identificativi, anche la previsione di spesa, quale contributo regionale attualizzato con le modalità esposte al precedente punto 2.

In considerazione che le somme assegnate mediante prelievo dal Fondo di Solidarietà Nazionale possono essere insufficienti per soddisfare le richieste presentate dalle aziende agricole si rende quindi necessario adottare accorgimenti amministrativo-contabili in grado di consentire una completa utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite per la concessione delle agevolazioni creditizie.

Nel nulla osta di concessione del concorso regionale sugli interessi dovrà essere indicato l'ammontare dell'operazione creditizia autorizzata nonché l'importo massimo del concorso regionale erogabile.

Qualora il contributo regionale sia insufficiente alla copertura dell'intero concorso regionale, gli Istituti di credito garantiranno l'erogazione del prestito fino all'importo massimo autorizzato. La parte di prestito non coperta dal concorso regionale resterà vigente con l'intero onere degli interessi, al tasso di riferimento, a carico del beneficiario.

Qualora invece, al momento dell'erogazione dei prestiti, i tassi di riferimento ed agevolati, nonché i tassi di attualizzazione, siano diminuiti rispetto a quelli presi a riferimento per la determinazione della previsione di spesa riportata sul nulla-osta, le Banche provvederanno – come del resto sempre fatto anche nel passato – a calcolare il contributo da richiedere sulla base dei tassi vigenti alla data dell'erogazione dei finanziamenti.

4. *Nulla osta di concessione*

Il nulla osta di concessione sarà emesso dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del piano riparto delle assegnazioni ministeriali.

Il periodo massimo di validità del nulla osta è di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di ricevimento da parte del beneficiario e non potrà essere prorogato.

Nel caso di decadenza della validità del nulla osta e decorsi i 60 giorni, disposti al paragrafo 5 primo capoverso, dovrà esserne data comunicazione scritta al beneficiario della decadenza del contributo regionale. In tal caso il beneficiario potrà concludere l'operazione creditizia al tasso di riferimento con l'intero onere degli interessi a suo carico.

Nel nulla osta dovrà essere indicato:

- estremi della deliberazione regionale di riparto delle assegnazioni ministeriali e la data e tipologia dell'evento calamitoso;
- la ragione sociale del beneficiario;
- la partita IVA;
- la residenza fiscale;
- la tipologia dell'intervento regionale, i riferimenti legislativi e descrittivi della natura dell'intervento;
- la qualifica rivestita dal beneficiario;
- ammontare dell'agevolazione creditizia;
- ammontare del concorso regionale massimo liquidabile;
- il periodo di validità del nulla osta.

5. *Richiesta del contributo regionale da parte delle banche*

La richiesta di liquidazione dei contributi pubblici sui prestiti, concessi a norma della legge 185/92 e con le modalità di attualizzazione del contributo previste dall'art. 16 della legge 122/2001, dovrà essere inoltrata dagli Istituti di credito entro sessanta giorni decorrenti dalla stipula del contratto definitivo di prestito o di mutuo, o dalla erogazione finanziaria, direttamente alle Amministrazioni provinciali, al fine di consentire la liquidazione del contributo regionale.

La stipula del contratto definitivo di prestito e del contratto condizionato di mutuo, e/o la erogazione finanziaria, dovrà avvenire entro il periodo di validità del nulla-osta.

Nella richiesta di liquidazione dovrà essere indicato:

- la ragione sociale del beneficiario;

- la partita IVA;
- la residenza fiscale;
- estremi della deliberazione regionale di riparto delle assegnazioni ministeriali;
- il n. e data del nulla osta di concessione;
- ammontare dell'agevolazione creditizia;
- ammontare della quota dell'agevolazione assistita dal concorso regionale;
- data della stipula del contratto condizionato e/o del contratto definitivo dell'operazione creditizia;
- tasso di riferimento ed agevolato applicato;
- totale del concorso regionale sulla prima rata e/o preammortamento;
- tasso di attualizzazione applicato;
- totale del concorso regionale attualizzato sulle rate successive.

Il contributo regionale, comprensivo del concorso sulla 1^a rata in scadenza e del concorso attualizzato delle rate successive e - per i mutui - del concorso sulle rate di preammortamento, sarà erogato entro la scadenza della prima rata semestrale.

Il contributo regionale potrà essere liquidato, su specifica richiesta dell'Istituto di credito sottoscritta dal beneficiario, direttamente al beneficiario indicando contemporaneamente i dati di liquidazione.

[BUR20020117]

[2.1.0]

D.G.R. 20 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10365

Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 41, comma 2, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad effettuare i prelievi di somme dal Fondo di riserva del bilancio di cassa integrando gli stanziamenti di cassa degli altri capitoli di spesa, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro dieci giorni dall'adozione, e da comunicare al Consiglio regionale, entro lo stesso termine, per la successiva ratifica;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001, modificato con Regolamento n. 4 del 12 luglio 2001;

Vista la l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico», con la quale si è provveduto a determinare i residui presunti e la relativa dotazione di cassa;

Vista la d.g.r. n. 7/7674 del 27 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il decreto del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito n. 10648 del 6 giugno 2002, con il quale sono stati determinati i residui attivi e passivi certi al 31 dicembre 2001;

Considerata la necessità di provvedere all'integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A», al fine di adempiere alle obbligazioni già assunte, per un importo complessivo di € 42.479.449,08;

Dato atto che si rende necessario prelevare la somma di € 42.479.449,08 dall'U.P.B. 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», che presenta sufficiente disponibilità;

Verificata, da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 42.479.449,08 dall'U.P.B. 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del

Bilancio di Previsione dell'esercizio 2002 e del Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 42.479.449,08;

3. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale, per la ratifica e di pubblicarlo sul Bollettino della Regione Lombardia ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 41, comma 2, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

ALLEGATO «A»

5.0.2.0.01.174 000321 Autonomie	correnti funz.	Euro
Spese per la istituzione e la gestione di servizi di mensa per il personale regionale	Assestato	7.489.000,00
	Cassa attuale	4.466.320,24
	Residui al 31.12.01	608.391,01
	Fabbisogno di cassa	3.631.070,77
2.3.4.1.03.30 000786 Vincolate	capitale	Euro
Contributi a produttori singoli od associati per iniziative di miglioramento e potenziamento delle coltivazioni frutticole minori e delle coltivazioni erbortistiche specializzate in zone montane	Assestato	120.323,25
	Cassa attuale	0,00
	Residui al 31.12.01	-
	Fabbisogno di cassa	120.323,25
5.0.1.0.01.172 000913 Autonomie	correnti funz.	Euro
Spese per l'espletamento delle elezioni regionali	Assestato	7.618,95
	Cassa attuale	9.674.875,10
	Residui al 31.12.01	10.052.765,75
	Fabbisogno di cassa	96.000,00
2.5.2.3.02.77 001046 Autonomie	correnti operative	Euro
Spese per gli interventi in attuazione del diritto allo studio, per le attribuzioni generali e gli interventi complementari	Assestato	1.549.371,00
	Cassa attuale	2.065.827,60
	Residui al 31.12.01	2.065.827,60
	Fabbisogno di cassa	1.549.371,00
5.0.2.0.02.264 001223 Autonomie	correnti operative	Euro
Spese per le attività di studio, indagini e statistica del mercato del lavoro	Assestato	0,00
	Cassa attuale	8.760,48
	Residui al 31.12.01	15.493,71
	Fabbisogno di cassa	6.733,23
5.0.2.0.02.186 001719 Autonomie	correnti operative	Euro
Spese per studi e per progetti nel campo dell'energia	Assestato	100.000,00
	Cassa attuale	105.797,68
	Residui al 31.12.01	149.669,21
	Fabbisogno di cassa	143.871,53
4.9.3.4.03.149 001812 Vincolate	capitale	Euro
Assegnazioni statali per contributi in capitale per interventi di risanamento igienico-ambientale del fiume Lambro	Assestato	165.422,84
	Cassa attuale	0,00
	Residui al 31.12.01	0,00
	Fabbisogno di cassa	165.422,84
2.3.4.2.02.31 002209 Vincolate	correnti operative	Euro
Spese per la ricerca e la sperimentazione per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo	Assestato	17.065,79
	Cassa attuale	89.168,93
	Residui al 31.12.01	114.515,56
	Fabbisogno di cassa	42.412,42
4.10.3.3.03.110 002564 Vincolate	capitale	Euro
Ulteriori contributi statali in capitale per la realizzazione di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio annesso alle condizioni del suolo nell'area dell'Oltrepo' Pavese	Assestato	1.186.198,21
	Cassa attuale	0,00
	Residui al 31.12.01	-
	Fabbisogno di cassa	426.000,00
5.0.4.0.03.211 002799 Vincolate	capitale	Euro
Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese in conto capitale vincolate	Assestato	522.823.911,34
	Cassa attuale	59.837.257,36
	Residui al 31.12.01	262.729,34
	Fabbisogno di cassa	30.000.000,00

4.10.4.1.03.112 003336 Vincolate	capitale	Euro
Impiego delle somme derivanti dai rimborsi dei beneficiari dei contributi assegnati per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati	Assestato	1.020.825,03
	Cassa attuale	5.855,69
	Residui al 31.12.01	-
	Fabbisogno di cassa	1.014.969,34
4.9.3.4.03.149 003484 Vincolate	capitale	Euro
Reperimento acque indenni - A.S.M. Gallarate	Assestato	45.472,18
	Cassa attuale	0,00
	Residui al 31.12.01	0,00
	Fabbisogno di cassa	45.472,18
2.3.4.2.02.31 004054 Vincolate	correnti operative	Euro
Spese per la ricerca e la sperimentazione per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo	Assestato	293.269,05
	Cassa attuale	327.930,94
	Residui al 31.12.01	248.327,24
	Fabbisogno di cassa	213.665,35
2.3.4.2.02.31 004055 Vincolate	correnti operative	Euro
Spese per l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo	Assestato	90.669,25
	Cassa attuale	86.135,79
	Residui al 31.12.01	0,00
	Fabbisogno di cassa	4.533,46
4.9.6.1.02.156 004224 Autonome	correnti operative	Euro
Contributi per le spese di gestione del Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio	Assestato	460.000,00
	Cassa attuale	438.822,42
	Residui al 31.12.01	123.949,66
	Fabbisogno di cassa	145.127,24
5.0.2.0.02.187 004512 Autonome	correnti operative	Euro
Spese per attività di informazione, formazione, educazione ambientale ed etica ambientale, divulgazione ed attuazione di studi	Assestato	10.000,00
	Cassa attuale	284.440,06
	Residui al 31.12.01	545.016,97
	Fabbisogno di cassa	270.576,91
2.3.4.2.02.31 004614 Vincolate	correnti operative	Euro
Spese per la realizzazione del programma di assistenza tecnica nel settore zootecnico e cofinanziamento degli interventi a favore degli interessati dai problemi causati dalla BSE	Assestato	546.477,34
	Cassa attuale	474.097,67
	Residui al 31.12.01	-
	Fabbisogno di cassa	72.379,67
3.6.4.2.02.95 004855 Autonome	correnti operative	Euro
Contributi al Consorzio «Nova Spes» per le attività connesse al reinserimento lavorativo dei detenuti	Assestato	77.468,00
	Cassa attuale	43.802,10
	Residui al 31.12.01	38.734,27
	Fabbisogno di cassa	72.400,17
2.3.4.2.02.31 005029 Vincolate	correnti operative	Euro
Spese per la realizzazione del programma interregionale - Individuazione e trasferimento delle innovazioni in agricoltura	Assestato	27.888,67
	Cassa attuale	110.883,30
	Residui al 31.12.01	88.830,59
	Fabbisogno di cassa	5.835,96
3.6.1.3.03.89 005038 Vincolate	capitale	Euro
Contributi ad enti pubblici per la messa in sicurezza delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti	Assestato	35.426.918,34
	Cassa attuale	10.039.117,78
	Residui al 31.12.01	0,09
	Fabbisogno di cassa	3.000.000,00
1.1.1.2.02.1 005168 Autonome	correnti operative	Euro
Spese per la partecipazione della Regione ad associazioni ed organizzazioni costituite tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali dei Paesi membri dell'Unione Europea	Assestato	117.075,00
	Cassa attuale	85.304,39
	Residui al 31.12.01	-
	Fabbisogno di cassa	31.770,61

2.5.2.3.02.77 005179 Autonome	correnti operative	Euro
Spese per assegni di studio individuali a studenti meritevoli, in condizioni economiche disagiate, delle scuole superiori	Assestato	1.032.914,00
	Cassa attuale	584.032,10
	Residui al 31.12.01	-
	Fabbisogno di cassa	448.881,90
4.9.3.4.03.149 005275 Vincolate	capitale	Euro
Contributi per il completamento collettori ed impianto di depurazione consortile di Crema - Corpo ricettore lago di Como	Assestato	212.877,30
	Cassa attuale	81.068,53
	Residui al 31.12.01	81.068,53
	Fabbisogno di cassa	212.877,30
3.6.4.2.02.95 005305 Autonome	correnti operative	Euro
Spese della Regione per l'attività di formazione e aggiornamento del personale, anche volontario, che opera negli istituti penitenziari, nonché per gli interventi trattamentali previsti dal protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia in materia di trattamento penitenziario	Assestato	774.000,00
	Cassa attuale	481.438,87
	Residui al 31.12.01	516.456,90
	Fabbisogno di cassa	35.018,03
4.9.3.4.03.149 005619 Vincolate	capitale	Euro
Contributi del piano straordinario acque per il completamento dei collettori ed impianto consortile di Crema	Assestato	307.036,20
	Cassa attuale	45.345,95
	Residui al 31.12.01	-
	Fabbisogno di cassa	261.690,25
4.10.4.1.02.233 005672 Autonome	correnti operative	Euro
Contributi alle provincie per la gestione delle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione, trasferite alle provincie	Assestato	61.975,00
	Cassa attuale	35.042,02
	Residui al 31.12.01	-
	Fabbisogno di cassa	26.932,98
5.0.2.0.02.186 005915 Autonome	correnti operative	Euro
Spese per incarichi di consulenza e per la costituzione di comitati tecnico-scientifici a carattere consultivo	Assestato	968.275,62
	Cassa attuale	532.162,93
	Residui al 31.12.01	-
	Fabbisogno di cassa	436.112,69
TOTALE ALLEGATO		42.479.449,08

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20020118]

[5.3.1]

D.D.G. 12 SETTEMBRE 2002 - N. 16493

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Proroga al 15 settembre 2002 per il completamento delle operazioni di bonifica nell'area dell'ex stabilimento Padana Idrocarburi, ubicato in località Francolino del comune di Carpiano (MI). D.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997

**IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE IDRICHE
E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Visto il d.d.g. n. 736 del 22 gennaio 2002, avente per oggetto l'approvazione del progetto di bonifica - 2ª fase - e contestuale autorizzazione alla Società Immobiliare Ericana s.r.l., con sede legale a Milano, via Boscovich n. 14, per la realizzazione delle operazioni nell'area dell'ex stabilimento Padana Idrocarburi in località Francolino del comune di Carpiano (prov. di Milano);

Visto il d.d.g. n. 10851 dell'11 giugno 2002, con cui è stata concessa la proroga al 30 giugno 2002 per il completamento delle operazioni di bonifica in corso di esecuzione sull'area ex industriale Padana Idrocarburi di Carpiano;

Visto il rinnovo dell'istanza di proroga al 15 settembre 2002, presentata dalla Società Immobiliare Ericana s.r.l. e depositata agli atti regionali con protocollo n. 24302 del 16 luglio 2002;

Considerato che tale istanza non prevede modifiche tecnico-progettuali alle operazioni di bonifica in corso, ma la sola richiesta di una proroga sulla scadenza del termine di tempo previsto per il completamento degli interventi di bonifica e fissato al 30 giugno 2002 con il suddetto decreto n. 10851/2002;

Preso atto che in data 24 luglio 2002, si è tenuta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dal capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340 per l'acquisizione del parere degli enti sulla domanda di proroga presentata dalla Società Immobiliare Ericana s.r.l.;

Dato atto che la Conferenza di Servizi ha espresso un parere favorevole alla proroga al 15 settembre 2002 per il completamento delle operazioni di bonifica, così come approvate dalla Giunta regionale con decreto n. 736/2002, con l'obbligo per l'azienda, qualora entro tale data non fossero raggiunti gli obiettivi previsti dal progetto di bonifica, di procedere allo smaltimento dei terreni presso impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

Considerato che con nota n. 25081 del 29 luglio 2002 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi alla Provincia di Milano ed all'ARPA della Lombardia - Dipartimento Subprovinciale Città di Milano e Melegnano, per l'acquisizione di eventuali osservazioni e/o prescrizioni in merito alle decisioni assunte durante la Conferenza di Servizi del 24 luglio 2002;

Preso atto che sono trascorsi i termini di tempo previsti dalla legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che il verbale della Conferenza di Servizi del 24 luglio 2002 costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato A) (*omissis*);

Ritenuto per le motivazioni sopra indicate di concedere alla Società Immobiliare Ericana s.r.l., con sede legale in via Boscovich, 14 del comune di Milano, una proroga fino al 15 settembre 2002 per il completamento degli interventi di bonifica dell'ex stabilimento Padana Idrocarburi, così come approvati con d.d.g. n. 736 del 22 gennaio 2002;

Vista la d.g.r. 28 luglio 1997, n. 30174, avente per oggetto «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. 24 gennaio 1997, n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622, avente per oggetto «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4º provvedimento 2001)»;

Visto il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002, recante la «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1. di concedere alla Società Immobiliare Ericana s.r.l., con sede legale in via Boscovich, 14 del comune di Milano, la pro-

roga fino al 15 settembre 2002 per il completamento di tutte le azioni di bonifica così previste dal d.d.g. n. 736 del 22 gennaio 2002;

2. di dare atto che, qualora alla data del 15 settembre 2002 non fossero raggiunti gli obiettivi di bonifica, la soc. Immobiliare Ericana s.r.l. dovrà procedere allo smaltimento di rifiuti presso centri autorizzati allo smaltimento di rifiuti;

3. di dare atto che l'allegato A costituisce parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

4. di dare atto che spetta alla Provincia di Milano l'attività di controllo ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 12 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471;

5. di notificare il presente atto alla Società Immobiliare Ericana s.r.l., al comune di Carpiano, alla Provincia di Milano e all'ARPA della Lombardia - Città di Milano e Melegnano;

6. di trasmettere copia del presente atto al Consiglio Regionale;

7. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

per Il direttore generale
Il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

[BUR20020119]

[4.3.0]

D.D.G. 18 SETTEMBRE 2002 - N. 16890

Direzione Generale Agricoltura - Autorizzazione alla Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (SISA), con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, riconosciuta idonea ad operare come centro autorizzato di assistenza agricola nella Regione Lombardia con decreto 8060/2002, ad utilizzare la denominazione di CAA anche nel territorio della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, «Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188, che, avendo introdotto i Centri d'Assistenza Agricola (CAA), ha pure attribuito alle Regioni il compito di verificare i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia e di esercitare la vigilanza;

Visto il decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali «Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola»;

Vista la d.g.r. 12 ottobre 2001, n. 6402 «Approvazione della circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia»;

Visto il proprio decreto 13 maggio 2002, n. 8060 con cui la Società SISA - Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. -, con sede legale a Bergamo, via XX Settembre, 16, è stata riconosciuta idonea a svolgere l'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia;

Vista la richiesta, con nota 13 giugno 2002, del CAA SISA, prot. M1.2002.0018631 del 21 giugno 2002, intesa ad ottenere l'attribuzione di Centro Assistenza Agricola anche nel territorio della Regione Calabria;

Vista la procedura attivata dai competenti uffici regionali per l'effettuazione dell'intesa con la Regione Calabria, di cui all'art. 9 dell'indicato d.m. 27 marzo 2001;

Vista la nota di comunicazione di nulla osta n. 14632 del 29 luglio 2002 della Regione Calabria;

Visti gli artt. n. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei direttori generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei direttori generali»;

Dato atto che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32 dell'art. 17 della l. 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1) le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse si intendono integralmente recepite e approvate;

2) la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l., con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, è autorizzata ad utilizzare, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la denominazione di CAA nell'ambito del territorio della Regione Calabria, come meglio precisato nell'Allegato A «Elenco delle sedi presso le quali viene prestata assistenza agli utenti nel territorio della Regione Calabria»;

3) la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. è tenuta al rispetto delle condizioni, vincoli e incompatibilità previsti dal decreto 27 marzo 2001; per quanto non pregiudizievole dell'autonomia della Regione Calabria, al rispetto delle prescrizioni dettate nel decreto del Direttore Generale Agricoltura Regione Lombardia 13 maggio 2002, n. 8060 e, in particolare, al rispetto degli obblighi indicati alla lett. c), punto 3 del decreto regionale stesso;

4) il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed è trasmesso alla Regione Calabria, cui compete l'esercizio di vigilanza;

5) la pubblicazione costituisce comunicazione alla Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l., con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, ai sensi del comma 3, capo 4 della circolare allegata alla d.g.r. 6402/2001.

Il direttore generale

— • —

ALLEGATO A

Elenco delle sedi presso le quali viene prestata assistenza agli utenti nel territorio della Regione Calabria

- Vincenzo Rende – via Bologna s.n. – 87070 – Amendolara CS
denominazione: studio Rende – tel. 0981/915520 – fax 0981/915520
- Vincenzo Rende – via Kennedy, 3 – 87036 – Rende CS
denominazione: studio Rende – tel. 0984/466830 – fax 0984/466797
- Vincenzo Rende – via Cavour, s.n. – 88072 – Cirò M. KR
denominazione: S.T.A. Rende & C. – tel. 0584/466830 – fax 0584/466797
- Vincenzo Rende – loc. Petrizia, s.n. – 88050 – Sellia Marina CZ
denominazione: S.T.A. Rende & C. – tel. 0961/969832 – fax 0961/969832
- Vincenzo Rende – via C. Alvaro, 10 – 88010 – Stefenaconi VV
denominazione: Tecnici Ass. Bartolotta & C.
- Vincenzo Gallina – via Luigi Palma – 87064 – Corigliano Calabro CS
denominazione: studio Gallina – tel. 0983/811121 – fax 0983/811121
- Francesco Isola – via Lungo Ferrovia, 57 – 89032 – Bianco RC
denominazione: agronomi reggini – tel. 0964/911446 – fax 0964/911446
- Vincenzo Raspa – via C. Alberto Dalla Chiesa, 22 – 89041 – Caulonia Marina RC
denominazione: agronomi reggini – tel. 09640628072 – fax 09640628072
- Domenico De Santis – via Concordato, 90 – 89015 – Palmi RC
denominazione: agronomi reggini – tel. 0966/24201 – fax 0966/24201

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20020120]

[5.3.5]

D.D.U.O. 10 GIUGNO 2002 – N. 10808

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Rettifica per mero errore materiale del decreto n. 4080 del 7 marzo 2002 avente per oggetto: «Volturazione dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Eco-Trass s.a.s. di Rota D. & C. con sede legate in Almè (BG) – via Campofiori 3 per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R10) di rifiuti speciali non pericolosi sito nel comune di Carvico, via Don Pedrinelli 53, a favore della ditta Eco-Trass s.r.l.»

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di rettificare il decreto n. 4080 del 7 marzo 2002:

– a pagina 1 richiamando la d.g.r. 10 settembre 1997, n. 31075 avente per oggetto: «Ditta Eco-Trass s.a.s. di Rota D. & C. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Carvico (BG) – via Don Pedrinelli 33. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– a pagina 1 richiedendo l'appendice della fidejussione, già agli atti regionali ed accettata con nota n. 304308 del 29 settembre 1997, che indichi la variazione della trasformazione societaria;

– a pagina 2 sostituendo il punto 1 «di prendere atto della trasformazione societaria tale per cui titolare delle autorizzazioni, di cui alle dd.g.r. n. 8221 dell'1 marzo 2000 per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Carvico (BG) – via D. Pedrinelli 33 e n. 31075 del 10 settembre 1997 per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Carvico (BG) – via D. Pedrinelli 33, deve intendersi la Eco-Trass s.r.l., con sede legale in Almè, via Campofiori 3»;

2. di disporre quindi che venga presentata agli uffici regionali appendice alla polizza fidejussoria della La Viscontea Ass.ni s.p.a. n. 1152132 del 12 settembre 1997 che indichi la variazione di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

3. di disporre la comunicazione del presente atto, alla ditta Eco-Trass s.r.l., trasmettendone copia alla provincia di Bergamo ed al comune di Carvico;

4. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme del presente atto, nonché della d.g.r. 31075/97, al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 2.

Il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020121]

[3.1.0]

D.D.U.O. 16 LUGLIO 2002 – N. 13463

**Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – De-
pubblicizzazione dell'I.P.A.B. denominata «Scuola Mater-
na Paolo VI» con sede legale in comune di Verdello (BG),
in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22. Con-
seguente riconoscimento alla stessa della personalità giu-
ridica di diritto privato**

IL DIRIGENTE DELL'U.O. AFFARI ISTITUZIONALI
FAMIGLIA E III SETTORE

Omissis

Decreta

1. di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto (*omissis*), la richiesta di depubblicizzazione e di conseguente riconoscimento della personalità giuridica privata avanzata dall'originaria I.P.A.B. denominata «Scuola Materna Paolo VI», avente sede legale in comune di Verdello (BG);

2. di dichiarare che l'istituzione denominata «Scuola Ma-

terna Paolo VI», già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 6972/1890, è depubblicizzata ed è nel contempo riconosciuta ad ogni conseguente effetto quale Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato;

3. di dare atto che, in dipendenza della mutata natura della propria personalità giuridica ed a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

a. la predetta istituzione non è più soggetta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.AA.B., ma si applica alla stessa ad ogni conseguente effetto, come previsto dall'art. 5 - 2° comma - della l.r. 21/1990, il regime giuridico degli Enti Morali Assistenziali privati giuridicamente riconosciuti;

b. l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio Statuto, approvato con d.P.R. 13 giugno 1966, che permane in vigore per le parti non esclusivamente riferibili alle II.PP.A.B. e non incompatibili quindi con il nuovo quadro di riferimento normativo;

c. decorre infine il termine di 90 gg. previsto dall'art. 4 - 2° comma - del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 come convertito con legge 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dipendente già in atto al mantenimento del regime pensionistico obbligatorio e del trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli EE.LL.;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 2, l'iscrizione della associazione denominata «Scuola Materna Paolo VI» nel registro delle persone giuridiche private istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente per territorio in conformità a quanto stabilito nella sopra richiamata d.g.r. n. 3974/2001;

5. di disporre infine per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 - 4° comma - e per gli effetti di cui all'art. 5 - 2° comma - della l.r. 21/1990 nonché per la comunicazione dello stesso all'Istituzione interessata, all'A.S.L. territorialmente competente, al comune di sede legale ed agli enti previdenziali di competenza.

Marina Gerini

[BUR20020122]

[5.3.5]

D.D.U.O. 2 AGOSTO 2002 - N. 14920

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Pedersoli Giacomo con sede legale in via Trento 68 - Darfo Boario Terme (BS), tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in comune di Darfo Boario Terme (BS) ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R4, R5, R13) e smaltimento (D15) e delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, già autorizzato con d.g.r. n. 7/324 del 7 luglio 2000

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l'archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Pedersoli Giacomo con sede legale in via Trento 68 - Darfo Boario Terme (BS), tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali presso l'impianto sito in comune di Darfo Boario Terme (BS) riguardante l'esercizio delle operazioni di recupero (R4, R5, R13) e smaltimento (D15) e delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili;

2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Darfo Boario Terme.

Il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020123]

[5.3.5]

D.D.U.O. 2 AGOSTO 2002 - N. 14921

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Salvi & De Faveri di Salvi Paolo & C. s.n.c., con sede legale in Torbole Casaglia (BS), via Cavallera, 2. Archiviazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Torbole Casaglia (BS), via Cavallera, 2/4, e all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE DEI RIFIUTI

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista l'istanza, in atti regionali n. 34357 del 14 novembre 2001, con cui la ditta Salvi & De Faveri di Salvi Paolo & C. s.n.c., con sede legale in Torbole Casaglia (BS), via Cavallera, 2, ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Torbole Casaglia (BS), via Cavallera, 2/4, e all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi;

Preso atto che con nota in atti regionali n. 23445 del 9 luglio 2002 la ditta ha chiesto l'archiviazione dell'istanza sopracitata;

Ritenuto pertanto di estinguere il procedimento amministrativo in corso e di archiviare la relativa istanza;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

- la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;

- la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001);

- il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622;

Decreta

1. di estinguere il procedimento amministrativo e di archiviare la relativa domanda della ditta Salvi & De Faveri di Salvi Paolo & C. s.n.c., con sede legale in Torbole Casaglia (BS), via Cavallera, 2, di autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Torbole Casaglia (BS), via Cavallera, 2/4, e all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi;

2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia e al comune di Torbole Casaglia (BS).

Il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020124]

[5.3.5]

D.D.U.O. 2 AGOSTO 2002 - N. 14923

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Rettifica per mero errore materiale della d.g.r. n. 7/6282 dell'11 ottobre 2001: «Ditta Lenocart s.n.c. di Lenoci E. & C. con sede legale in via Giambellino n. 5 - Milano. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi effettuato presso l'impianto sito in Milano

– via Airaghi 120/9. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22». Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di rettificare la d.g.r. 7/6282 dell'1 ottobre 2001, sostituendo la sede legale ove indicata da via Giambellino n. 5 – Milano a via Giambellino 129 – Milano;

2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 7/6282/01;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezza raccomandata a/r alla ditta Lenocart s.n.c. di Lenoci E. & C, trasmettendone copia alla provincia di Milano, ed al Settore Pianificazione e Progettazione Urbana – via Pirelli 39 – ed al Settore Ambiente ed Energia – piazza Duomo 21 del comune di Milano; l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua comunicazione.

Il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020125]

[5.3.5]

D.D.U.O. 2 AGOSTO 2002 – N. 14924

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Ditta F.lli Giusto di Giusto Gastone & C. s.n.c. con sede legale in via Verdi 80, Marnate (VA). Presa d'atto della rinuncia all'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito all'interno dei comuni di Marnate e Castellanza (VA)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di prendere atto della rinuncia della ditta F.lli Giusto di Giusto Gastone & C. s.n.c. con sede legale in Marnate (VA) – via Verdi n. 80, all'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito all'interno dei comuni di Marnate e Castellanza (VA);

2. di estinguere il procedimento amministrativo e di archiviare la relativa istanza;

3. di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura della provincia di Varese a cui è delegata l'attività di controllo ai sensi del d.lgs. 22/97;

4. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Varese ed ai comuni di Castellanza e Marnate.

Il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020126]

[5.3.5]

D.D.U.O. 2 AGOSTO 2002 – N. 14925

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Ditta Transeco s.r.l. Archiviazione dell'istanza presentata ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e art. 32 della l.r. 21/93 dalla ditta Transeco s.r.l., con sede legale in Inzago (MI), via Secco d'Aragona n. 28, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani e discarica di servizio di seconda categoria tipo B in Inzago (MI)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l'archiviazione dell'istanza presentata ai sensi degli artt. 27

e 28 del d.lgs. 22/97 e art. 32 della l.r. 21/93 dalla ditta Transeco s.r.l., con sede legale in Inzago (MI), via Secco d'Aragona n. 28, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani e discarica di servizio di seconda categoria tipo B in Inzago (MI);

2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Inzago;

3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A.R., trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Inzago ed all'ARPA territorialmente competente.

Il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020127]

[5.3.5]

D.D.U.O. 2 AGOSTO 2002 – N. 14926

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Rettifica per mero errore materiale della d.g.r. n. 7/9147 del 28 maggio 2002 avente per oggetto: «Ditta Castiglione Rifiuti s.r.l. con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN) – via Tasso n. 21. Integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto in comune di Castiglione delle Stiviere (MN) – via Tasso n. 21/23, già autorizzato con d.g.r. n. 6/36532 dell'1 giugno 1998. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Visti:

– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;

– la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Richiamata la d.g.r. n. 7/9147 del 28 maggio 2002, avente per oggetto: «Ditta Castiglione Rifiuti s.r.l. con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN) – via Tasso n. 21. Integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto in comune di Castiglione delle Stiviere (MN) – via Tasso n. 21/23, già autorizzato con d.g.r. n. 6/36532 dell'1 giugno 1998. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

Accertato che, per mero errore materiale:

a) al punto 1.3 dell'Allegato A è stato riportato: «vengono effettuate operazioni di:

– messa in riserva (R13) e recupero (R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi; – omissis →, invece che: «vengono effettuate operazioni di:

– messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi; – omissis →;

b) al punto 1.7 dell'Allegato A è stato riportato: «i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R4, R5), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE – omissis →, invece che: «i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE – omissis →;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla rettifica della d.g.r. n. 7/9213/02 sostituendo parzialmente i punti 1.3 e 1.7 dell'Allegato A come segue:

«1.3 vengono effettuate operazioni di:

– messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi; – omissis»;

«1.7 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4), ri-condizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE – omissis –»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

– la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;

– la d.g.r. n. 7/7622 del 27 novembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

– il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1. di rettificare la d.g.r. n. 7/9147 del 28 maggio 2002, sostituendo parzialmente i punti 1.3 e 1.7 dell'Allegato A come segue:

«1.3 vengono effettuate operazioni di:

– messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi; – omissis –»;

«1.7 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4), ri-condizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE – omissis –»;

2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 7/9147/02 che non siano in contrasto con il presente atto;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova ed al comune di Castiglione delle Stiviere.

Il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020128]

[5.3.5]

D.D.U.O. 6 AGOSTO 2002 – N. 15064

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Ditta Fratelli Guizzi Metalli s.r.l. Presa d'atto della rinuncia all'attività di un impianto per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di raccolta e demolizione di veicoli a motore sito in Cellatica (BS), loc. Marze 6, autorizzata con d.g.r. 18 dicembre 1998, n. 40516. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE DEI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di prendere atto della rinuncia da parte della ditta Fratelli Guizzi Metalli s.r.l., all'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di raccolta e demolizione di veicoli a motore sito in Cellatica (BS), loc. Marze 6, autorizzata con d.g.r. 18 dicembre 1998, n. 40516;

2. di subordinare lo svincolo della fidejussione, accettata con nota in atti regionali n. 26658 del 21 maggio 1999, all'acquisizione della certificazione rilasciata dalla provincia di Brescia in merito alla mancata produzione di danni all'ambiente durante l'esercizio dell'attività e all'avvenuto ripristino dell'area, così come previsto al punto 3.1 dell'allegato A alla d.g.r. 40616/1998;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato al sog-

getto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia, al comune di Cellatica ed all'ARPA Dipartimento di Brescia.

p. il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020129]

[5.3.5]

D.D.U.O. 6 AGOSTO 2002 – N. 15065

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Ditta Rovetta Giovannina & Re Anna s.n.c. Presa d'atto della cessazione dell'attività di un impianto per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali sito in Nave (BS), via Maddalena 70, autorizzata con d.g.r. 21 aprile 1998, n. 35665. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE DEI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di prendere atto della cessazione da parte della ditta Rovetta Giovannina & Re Anna s.n.c., dell'attività di smaltimento di rifiuti speciali sito in Nave (BS), via Maddalena 70, autorizzata con d.g.r. 21 aprile 1998, n. 35665;

2. di subordinare lo svincolo della fidejussione, accettata con nota in atti regionali n. 34223 del 22 settembre 1998, all'acquisizione della certificazione rilasciata dalla provincia di Brescia in merito alla mancata produzione di danni all'ambiente durante l'esercizio dell'attività e all'avvenuto ripristino dell'area, così come previsto al punto 3.1 dell'allegato A alla d.g.r. 35665/1998;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia, al comune di Nave ed all'ARPA Dipartimento di Brescia.

p. il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

